



N. 11988 di Repertorio

N. 6160 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

2 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5, io sottoscritto FEDERICO MOTTOLO LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:

“TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.”

in via breve “T.I.P. S.p.A.” ovvero “TIP S.p.A.”, con sede in Milano (MI), via Pontaccio n. 10, capitale sociale euro 95.877.236,52, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 10869270156, Repertorio Economico Amministrativo n. 1414467, società con azioni negoziate presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext STAR Milan (“Società”),

tenutasi in data 29 aprile 2024

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di convocazione.

Il presente verbale viene pertanto redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17,30 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e dell'art. 8 del Regolamento assembleare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione GIOVANNI TAMBURI, presente nel luogo di convocazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione e dichiara:

- che la Società ha previsto che coloro che sono legittimi a intervenire in assemblea, ivi inclusi il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali e il segretario possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, come tempo per tempo prorogato;
- di invitare me Notaio presente presso il luogo di convocazione, a svolgere le funzioni di segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica;
- che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext STAR Milan;
- che, ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, la cui vigenza è stata tempo per tempo prorogata, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, indetta per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17,30, in Milano, via Pontaccio n. 10, in prima

convocazione (e per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione), è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 21 marzo 2024 e in versione integrale sul sito della Società il giorno 20 marzo 2024.

Dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
1.2 *Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio e alla distribuzione di dividendo.*
2. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, designazione del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2.1 *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e designazione del Presidente;*
2.2 *Determinazione del compenso annuo spettante ai Sindaci effettivi.*
3. *Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per quanto non utilizzato, dell'autorizzazione precedente del 27 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e art. 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera 11971 del 1999, come successivamente modificato:*
4.1 *Deliberazione inerente la Sezione I (politica in materia di remunerazione) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
4.2 *Deliberazione inerente la Sezione II (compensi corrisposti) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi.*
5. *Piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share TIP 2024/2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifica dello statuto sociale:*
1.1 *Introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, modifica del paragrafo 7.1;*
1.2 *Introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x);*
1.3 *Introduzione del nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale;*
1.4 *Modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale (rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo*

6.7 dell'articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell'articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell'art. 14 dello statuto sociale, abrogazione degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale)."

Il Presidente dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti o collegati mediante mezzi di telecomunicazione, gli Amministratori della Società signori:
 - Alessandra Gritti (Vicepresidente e Amministratore Delegato), presente nel luogo di convocazione;
 - Cesare d'Amico (Vicepresidente), collegato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - Paul Simon Schapira, collegato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - Daniela Anna Palestro, collegata mediante mezzi di telecomunicazione;
 - Sergio Marullo Di Condojanni, collegato mediante mezzi di telecomunicazione;
- avendo giustificato la propria assenza gli Amministratori Claudio Berretti, Giuseppe Ferrero, Manuela Mezzetti e Isabella Ercole;
- che per il Collegio Sindacale sono altresì presenti, nel luogo di convocazione, Myriam Amato (Presidente), Fabio Pasquini e Marzia Nicelli (sindaci effettivi).
- che agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è di euro 95.877.236,52 ed è rappresentato da n. 184.379.301 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, dandosi atto che la Società è titolare, alla data del 26 aprile 2024, di n. 18.861.098 azioni proprie, pari al 10,230% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso;
- che ai sensi della normativa in vigore l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, rappresentante designato nominato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**");
- che è stato possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione, nonché deleghe o subdeleghe, in virtù dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, in persona di Marta Sanalitro n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società, così come indicati nominativamente nell'elenco allegato al verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni non votanti.

Il Presidente prosegue dando atto che:

- sono regolarmente pervenute le comunicazioni necessarie per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge e di statuto;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto alla normativa in vigore;
- è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti in teleconferenza;
- l'assemblea è regolarmente costituita;
- nei termini di legge sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società in Milano, via Pontaccio n. 10, e pubblicazione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, tutti i documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di questa Assemblea, il Presidente comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 3% del capitale stesso, secondo le risultanze dell'elenco soci aggiornato alla data del 18 aprile 2024, ossia al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data della prima convocazione della presente assemblea, i seguenti soci:

- d'Amico Società di Navigazione S.p.A., titolare di complessive n. 21.850.000 azioni, pari all' 11,851% del capitale sociale;
- Angelini Investment S.r.l., titolare di complessive n. 19.537.137 azioni pari al 10,596% del capitale sociale;
- Giovanni Tamburi, titolare, direttamente e indirettamente, tramite la controllata Lippiuno S.r.l., di complessive n. 15.455.318 azioni pari all'8,382% del capitale sociale;
- Arbus S.r.l., titolare di complessive n. 7.865.000 azioni pari al 4,266% del capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri delegati l'eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi del TUF.

Il Presidente dà atto che nessuna dichiarazione viene resa in merito all'esistenza di patti parasociali riguardanti la Società dal rappresentante Designato, né lui stesso è a conoscenza di patti parasociali attualmente in vigore.

Il Presidente comunica e dichiara:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine

del giorno;

- che prima dell'inizio dei lavori assembleari sono pervenute alla Società tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata domande cui è stata fornita risposta il 24 aprile 2024 mediante pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance/Assemblee/Documenti";
- che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Con riferimento al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Dà quindi direttamente lettura delle proposte di deliberazione assembleare su entrambi gli argomenti di cui al primo punto all'ordine del giorno, come formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori, prima di aprire la votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

Punto 1.1.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 47.114.003;*
- esaminata la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione KPMG S.p.A. al bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;*

delibera

di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Tamburi Investment Partners S.p.A. chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), dal quale risulta un utile di esercizio pari a euro euro 47.114.003 (quarantasettemilonicentoquattordicimilatré)".

Punto 1.2.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 47.114.003;*
- vista la relazione illustrativa degli amministratori;*

delibera

di destinare l'utile di esercizio come segue:

- alle azioni ordinarie in circolazione, un dividendo di euro 0,150 (zero virgola centocinquanta) per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data*

di stacco del dividendo al 24 (ventiquattro) giugno 2024 (duemilaventiquattro) e con messa in pagamento il 26 (ventisei) giugno 2024 (duemilaventiquattro); (al netto delle n. 19.014.468 (diciannovemilioniquattordicimilaquattrocentosessantotto) azioni proprie detenute dalla Società o di quel diverso numero di azioni detenute dalla Società al momento dello stacco del dividendo);

- il residuo alla riserva di utili portati a nuovo.”

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri deleganti e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali “non votanti”.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 1.1

- favorevoli: n. 119.981.414;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 216.977;
- non votanti: n. 0

Punto 1.2

- favorevoli: n. 120.015.391
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 183.000;
- non votanti: n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 92 del 31/01/2024, rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale.

Segnala che sono state ritualmente depositate le seguenti liste di candidati

alla carica di Sindaco:

- la **Lista n. 1** presentata congiuntamente dai soci Giovanni Tamburi, unitamente a Lippiuno S.r.l., Alessandra Gritti e Claudio Berretti, composta da tre candidati alla carica di Sindaci effettivi in persona di Fabio Pasquini, Marzia Nicelli e Michela Boidi, e da due candidati alla carica di Sindaci supplenti, in persona di Marina Mottura e Andrea Mariani;
- la **Lista n. 2** presentata congiuntamente dai soci Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Impegno Italia – B, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto di: Generali Smart Funds PIR Valore Italia, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, composta da un candidato alla carica di Sindaco effettivo, in persona di Myriam Amato, e da un candidato alla carica di Sindaco supplente, in persona di Simone Montanari.

Si fa presente che la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 148, comma 2-bis, TUF e dallo Statuto sociale, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

I soci Giovanni Tamburi unitamente a Lippiuno S.r.l., Alessandra Gritti e Claudio Berretti hanno inoltre fatto pervenire la seguente proposta in merito al compenso per il Collegio Sindacale:

“di determinare quale compenso spettante ai Sindaci effettivi, un importo annuo nella misura di euro 30.000 (trentamila), per il Presidente del Collegio Sindacale, e di euro 20.000 (ventimila) per ciascuno dei Sindaci effettivi”,

in aderenza a quanto indicato e suggerito dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa.

Delle liste e della proposta di deliberazione è stata data pubblicità ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione segnala che si procederà con due distinte votazioni di cui la prima, per preferenze, sulle liste di candidati, e la seconda, a maggioranza, sulla proposta dei soci Giovanni Tamburi, unitamente a Lippiuno S.r.l., Alessandra Gritti e Claudio Berretti in merito al compenso del nuovo Collegio sindacale.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri delegati e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali “non votanti”, relativamente alle liste di candidati.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 2.1

- favorevoli alla Lista n. 1: n. 110.091.451
- favorevoli alla Lista n. 2: n. 10.101.822
- contrari a tutte le liste: n. 0
- astenuti a tutte le liste: n. 5.118
- non votanti: n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha ottenuto il maggior numero di voti e la Lista n. 2 ha ottenuto il secondo numero di voti.

Pertanto risulta nominato un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che resterà in carica per tre esercizi, sino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, in persona dei signori:

- MYRIAM AMATO, nata a Pavia (PV) il giorno 19 ottobre 1974, codice fiscale MTA MRM 74R59 G388J, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana;
- FABIO PASQUINI, nato a Limbiate (MI) il giorno 22 dicembre 1953, codice fiscale PSQ FBA 53T22 E591R, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano;
- MARZIA NICELLI, nata a Milano (MI) il giorno 7 febbraio 1973, codice fiscale NCL MRZ 73B47 F205F, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana,
quali sindaci effettivi;
- MARINA MOTTURA, nata a Torino (TO) il giorno 9 luglio 1963, codice fiscale MTT MRN 63L49 L219N, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana;
- SIMONE MONTANARI, nato a Novara (NO) il giorno 29 agosto 1975, codice fiscale MNT SMN 75M29 F952L, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano,
quali sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene nominata MYRIAM AMATO.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri delegati e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali "non votanti", relativamente alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale pervenuta da Giovanni Tamburi, unitamente a Lippiuno S.r.l., Alessandra Gritti e Claudio Berretti di cui si è precedentemente data lettura.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 2.2

- favorevoli: n. 120.015.391
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 183.000
- non votanti: n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.2 è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Con riferimento al punto sull'acquisto e la disposizione di azioni proprie, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti l'autorizzazione per un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, anche su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge, ad oggi rappresentato dal 20% del capitale sociale.

La deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti revoca e sostituisce, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

La richiesta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie è motivata dall'opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità illustrate nella Relazione illustrativa degli amministratori su tale argomento, di cui ometto la lettura.

Tenuto conto della lunghezza del testo di deliberazione proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di diverse richieste espresse, il Presidente ne omette la lettura e chiede a me notaio di trascrivere il relativo testo nel verbale assembleare a futura memoria.

Qui di seguito viene quindi trascritta la proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno, come formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori anche su parere favorevole del Collegio Sindacale.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. previa revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente autorizzazione assembleare del 27 (ventisette) aprile 2023

(duemilaventitré), di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di 36.875.860 (trentaseimilioniottocentosettantacinquemilaottocentosessanta) azioni della Società (a cui vanno dedotte le azioni proprie in portafoglio alla data della deliberazione dell'Assemblea) ovvero il diverso numero di azioni che, ai sensi dell'articolo 2357, terzo comma, c.c., rappresenterà il 20% (venti per cento) del capitale sociale risultante dalla deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione ovvero il numero che rappresenterà l'eventuale diversa percentuale che potrà essere stabilita dalle modifiche normative intervenute durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguitamento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, nonché delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58):

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- il prezzo d'acquisto e di alienazione di azioni proprie per azione sia realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e sia stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, in base ai seguenti criteri:
 - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20% (venti per cento), e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10% (dieci per cento), fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016;
 - il prezzo di alienazione di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20% (venti per cento), fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016;
 - il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verifichino circostanze di carattere straordinario;
- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite, in una o più volte, anche su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e

dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato e integrato) nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato e integrato), previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di reverse accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati similari);

— la Società, per dar corso all'acquisto delle azioni proprie, costituirà una riserva denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (per l'importo pari al prezzo pagato) mediante l'utilizzo di utili distribuibili e/o riserve disponibili. Le poste disponibili che saranno utilizzate per l'acquisto di azioni proprie rimarranno iscritte a bilancio nella loro originaria appostazione, ma diverranno indisponibili in misura pari all'utilizzo che ne sarà fatto per effettuare l'acquisto delle azioni proprie;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse da Consob):

— le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;

— le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni;

— la Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione potranno essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al

perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati similari), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

— il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti, collaboratori e amministratori (ad es. a servizio di piani di incentivazione basati su azioni della Società); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguitate e tenendo conto della prassi di mercato, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;

— con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno;

3. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato e al Vice Presidente e Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.”

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri delegati e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali “non votanti”.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 112.445.174
- contrari: n. 7.570.217
- astenuti: n. 183.000
- non votanti: n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno di

parte ordinaria.

Con riferimento al punto sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società.

Tenuto conto della lunghezza del testo di deliberazione proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di diverse richieste espresse, il Presidente ne omette la lettura e chiede a me notaio di trascrivere il relativo testo nel verbale assembleare a futura memoria.

Qui di seguito vengono trascritte le proposte di deliberazione assembleare su entrambi gli argomenti di cui al quarto punto all'ordine del giorno, come formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

Punto 4.1.

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- esaminata e discussa la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, nonché dell'articolo 84-quater del Regolamento Emissori, e successive e rispettive modificazioni e integrazioni, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità ivi previsti,

delibera

in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente la politica di remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei membri dell'organo di controllo della Società per gli esercizi che chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei), nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione.”

Punto 4.2.

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- esaminata e discussa la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, nonché dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, e successive e rispettive modificazioni e integrazioni, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità ivi previsti,*

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell’organo di controllo della Società nell’esercizio di riferimento.”

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri delegati e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali “non votanti”.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l’intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 4.1

- favorevoli: n. 97.860.013
- contrari: n. 21.488.474
- astenuti: n. 849.904
- non votanti: n. 0.

Punto 4.2

- favorevoli: n. 100.266.105
- contrari: n. 19.082.382
- astenuti: n. 849.904
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 4.1 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 4.2 è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, e ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha convocato la presente Assemblea anche per discutere e deliberare in merito all’approvazione del piano di incentivazione della Società denominato “Piano di Performance Share TIP 2024/2026”.

I dettagli sono riportati nella Relazione Illustrativa che è stata depositata e messa a disposizione del pubblico e che, pertanto, omette di leggere, e nel

documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TIP e sul sito internet della Società nella Sezione “Corporate governance/assemblee/documenti” nonché tramite meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it.

Procede quindi a dare direttamente lettura della proposta di deliberazione assembleare sul quinto punto all’ordine del giorno, come formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nonché il documento informativo relativo al “Piano di Performance Share TIP 2024/2026” predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati

delibera

1. di approvare il piano denominato “Piano di Performance Share TIP 2024/2026” riservato agli amministratori con particolari cariche della Società e/o ai dipendenti di TIP o di società dalla stessa controllate;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere, di:

(i) approvare il regolamento che disciplinerà il Piano;

individuare i Beneficiari del Piano tra gli amministratori esecutivi della Società e/o i dipendenti di TIP o di sue Controllate e di assegnare le Unit di Tamburi Investment Partners S.p.A. ad ognuno di essi, previa determinazione del numero delle Unit;

(iii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento che disciplinerà il Piano nonché stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del Piano;

(iv) modificare e/o integrare il regolamento del Piano, in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo;

(v) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al Piano, ivi incluso l’adempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e del mercato;

(vi) utilizzare quali Azioni a servizio del Piano le eventuali Azioni già presenti nel portafoglio della Società e/o Azioni che saranno oggetto di acquisto da parte della Società a valere sull’autorizzazione di volta in volta concessa dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile e/o Azioni a valere su un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione inclusi quelli di cui all’art. 2349 del Codice Civile, da eventualmente deliberarsi nel corso della durata del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione, previa attribuzione allo stesso di apposita delega da parte dell’Assemblea;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente esecutivo in carica pro tempore, in via disgiunta fra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, ogni potere per espletare ogni adempimento legislativo e regolamentare conseguenti alle adottate

deliberazioni.”

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri delegati e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali “non votanti”.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 98.511.227
- contrari: n. 20.837.260
- astenuti: n. 849.904
- non votanti: n. 0.

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e, essendo in questo momento intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato, in persona di Marta Sanalitro n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società, constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria.

Passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, suddiviso in quattro autonomi argomenti.

Con riferimento all'unico punto della parte straordinaria, considerato che la documentazione relativa è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1info e depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ne omette la lettura.

Con riferimento al **Punto 1.1**, ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito all'introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, con conseguente modifica del paragrafo 7.1 al fine di prevedere la maggiorazione del voto, fino a 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Società.

Si rammenta che tale maggiorazione, consentita dal previgente testo dell'art. 127-quinquies TUF, e confermata dalla nuova formulazione del medesimo articolo in virtù di quanto previsto dalla L. 21/2024, non comporta il diritto di recesso dei soci assenti, astenuti o dissidenti, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, TUF.

Con riferimento al **Punto 1.2**, ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito all'eventuale introduzione anche di un nuovo

paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x), al fine di prevedere l'attribuzione di un voto ulteriore, per ciascuna azione ordinaria, alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo per la maggiorazione del voto di cui al Punto 1.1, e quindi attribuendo fino a 3 voti per ciascuna azione, ove sussistano le condizioni per ottenere la maggiorazione sia di cui al Punto 1.1 sia di cui al Punto 1.2.

Rammenta che tale maggiorazione, consentita dal nuovo testo dell'art. 127-quinquies TUF, come riformulato dalla L. 21/2024, comporta il diritto di recesso dei soci assenti, astenuti o dissenzienti, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 8, TUF.

Come precisato nella Relazione illustrativa degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, ha determinato in euro 8,7035 il valore di liquidazione di ciascuna azione ordinaria, pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea avvenuta in data 20 marzo 2024.

Precisa, infine, che la proposta di deliberazione di cui al Punto 1.2 è risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinque milioni).

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla maggiorazione del voto sottoposta all'assemblea straordinaria nell'ambito dei Punti 1.1. e 1.2, ritiene che la stabilità dell'azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto permette l'incremento durevole del valore delle azioni e consente altresì di perseguire un percorso di crescita sostenibile e di lungo termine, in linea con quella che è la volontà della Società. L'introduzione del voto maggiorato consentirebbe alla Società di incentivare gli investimenti a medio-lungo termine e favorirebbe la stabilità della compagine azionaria, dotando gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società.

Si fa ampio rinvio a quanto previsto nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare, per ogni altro aspetto relativo ai suddetti argomenti, ivi compresi quelli relativi alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di liquidazione delle azioni.

Con riferimento al **Punto 1.3**, ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito all'inserimento del comma 3 all'articolo 14 dello Statuto, al fine di introdurre la facoltà di stabilire – con modalità conformi all'eventuale normativa regolamentare tempo per tempo in vigore – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega ad un Rappresentante Designato, come consentito dall'art. 11 della L. 21/2024 che ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF.

Tale modifica statutaria non comporta il diritto di recesso dei soci assenti, astenuti o dissenzienti.

Con riferimento al **Punto 1.4**, ricorda che l'assemblea straordinaria è chiamata infine a deliberare ulteriori modifiche statutarie volte a semplificare

e aggiornare lo Statuto eliminando quelle disposizioni che risultano meramente ripetitive di norme di legge, nonché aggiornando alcune clausole che, decorsi alcuni anni dall'adozione dello statuto, possono essere ancor meglio formulate anche alla luce delle novità normative e regolamentari e delle prassi che sono state nel frattempo adottate.

Per ogni aspetto di dettaglio, si fa ampio rinvio a quanto previsto nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare.

Tali modifiche statutarie non comportano il diritto di recesso dei soci assenti, astenuti o dissidenti.

Tenuto conto della lunghezza del testo di deliberazione proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di diverse richieste espresse, il Presidente ne omette la lettura e chiede a me notaio di trascrivere il relativo testo nel verbale assembleare a futura memoria.

Qui di seguito vengono quindi trascritte le proposte di deliberazione assembleare sugli argomenti di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, come formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

Punto 1.1.

"L'Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. di introdurre i nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, di modificare il paragrafo 7.1, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato".

Punto 1.2.

"L'Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-ter del

Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. *di introdurre il nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x), che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di stabilire che l'efficacia di tale delibera sia risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinque milioni);*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato".*

Punto 1.3.

"L'Assemblea Straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A., - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. *di introdurre il nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato".*

Punto 1.4.

"L'Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A., - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-ter del

Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

- 1. di apportare le modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale, in particolare la rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo 6.7 dell'articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell'articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell'art. 14 dello statuto sociale, abrogazione degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale, che assumeranno pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato".*

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad intervenire, manifestando le intenzioni di voto dei propri deleganti e le eventuali dichiarazioni di costoro di non concorrere alla deliberazione quali "non votanti".

Il Presidente dà atto che in questo momento sono intervenuti per il tramite del Rappresentante Designato n. 222 titolari di diritto di voto relativi, complessivamente, a n. 120.198.391 azioni ordinarie, che rappresentano il 65,190% delle n. 184.379.301 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale della Società.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

Punto 1.1

- favorevoli: n. 99.687.112
- contrari: n. 18.755.459
- astenuti: n. 1.755.820
- non votanti: n. 0.

Punto 1.2

- favorevoli: n. 97.660.809
- contrari: n. 20.781.762
- astenuti: n. 1.755.820
- non votanti: n. 0.

Punto 1.3

- favorevoli: n. 102.093.591
- contrari: n. 17.921.800
- astenuti: n. 183.000

- non votanti: n. 0.

Punto 1.4

- favorevoli: n. 108.086.000

- contrari: n. 11.929.391

- astenuti: n. 183.000

- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.3 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.4 è approvata a maggioranza.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle **ore 18,10** e ringrazia gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

“B” Relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti di parte straordinaria.

“C” Domande pre-assembleari pervenute e relative risposte.

“D” Statuto sociale, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,00 di questo giorno due maggio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa ventuno pagine sin qui.


Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 120.198.391 azioni ordinarie
pari al 65,190827% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti numero 222 azionisti, tutti rappresentati per delega.



SPAZIO ANNULLATO

TAMBURI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO	0	0
1	D	VICTORIA CAPITAL S.R.L.	963.950	963.950
2	D	ROLLANDI ALESSANDRA	166.000	166.000
3	D	FERRERO GIUSEPPE <i>di cui 3.010.848 azioni in garanzia a BANCA PASSADORE;</i>	3.010.848	3.010.848
4	D	FERRERO SILVIA CATERINA	3.034.125	3.034.125
5	D	GENERALI PIERO	55.000	55.000
6	D	FELOFIN S.P.A.	3.111.568	3.111.568
7	D	FERRERO PAOLA	2.129.258	2.129.258
8	D	NARVAL INVESTIMENTI SPA	1.600.000	1.600.000
9	D	TOSO GABRIELLA	168.787	168.787
10	D	D'AMICO CESARE	130.000	130.000
11	D	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA	4.900.000	4.900.000
12	D	FIPA	1.050.000	1.050.000
13	D	LOCOCO ADELINA	180.000	180.000
14	D	DOMPE' HOLDINGS S.R.L.	933.500	933.500
15	D	ANGELINI INVESTMENTS S.R.L.	19.537.137	19.537.137
16	D	TAMBURI GIOVANNI	4.860.901	4.860.901
17	D	LIPPIUNO SRL	10.594.417	10.594.417
18	D	GRITTI ALESSANDRA	3.247.286	3.247.286
19	D	ALBAS SRL	180.000	180.000
20	D	ARBUS S.R.L. CON UNICO SOCIO	7.865.000	7.865.000
21	D	LUNELLI SPA	556.533	556.533
22	D	MAIS S.P.A.	3.163.593	3.163.593
23	D	BERRETTI CLAUDIO	3.465.826	3.465.826
24	D	BISCAGLIA MATTEO	101.955	101.955
25	D	CLERICI ALESSANDRO	107.248	107.248
26	D	VIRZI' IRENE	16.500	16.500
27	D	EUROFINLEADING FIDUCIARIA SPA	1.911.031	1.911.031
28	D	FOGLIA GIACOMO LUCA AMEDEO	169.250	169.250
29	D	DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA	540.686	540.686
30	D	FINNAT FIDUCIARIA SOCIETA PER AZIONI	600.000	600.000
31	D	FIOCCHI ANNA MARIA	157.000	157.000
32	D	DEPEDRINI CLAUDIO MARCELLO	1.088.000	1.088.000
		Totale azioni	79.595.399	79.595.399
			43,169379%	43,169379
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO	0	0
1	D	TANONI PAOLO	209.653	209.653
2	D	D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA <i>di cui 10.500.000 azioni in garanzia a BANCO BPM S.P.A.;</i>	16.950.000	16.950.000
		Totale azioni	17.159.653	17.159.653
			9,306713%	9,306713
3		COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO	0	0
1	D	MADELEINE MID CAPS EURO*TG	120.000	120.000




Alessandro

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
2	D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	12.555	12.555
3	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	3.117	3.117
4	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.966	5.966
5	D	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	222.974	222.974
6	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	645.388	645.388
7	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	7.698	7.698
8	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.311	5.311
9	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	17.233	17.233
10	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	16.437	16.437
11	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	4.816	4.816
12	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	17.457	17.457
13	D	NFS LIMITED	5.688	5.688
14	D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST-BORSNOTERED ALT ERNATIVER AKK. KL	40.647	40.647
15	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	442	442
16	D	WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	590	590
17	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	2.546	2.546
18	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	37.676	37.676
19	D	DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	20.472	20.472
20	D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	62.550	62.550
21	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES	220.000	220.000
22	D	ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF	5.118	5.118
23	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	19.082	19.082
24	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.892	2.892
25	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	600.000	600.000
26	D	ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	1.000.000	1.000.000
27	D	ARCA AZIONI ITALIA	217.000	217.000
28	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	5.829	5.829
29	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	300	300
30	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	4.147	4.147
31	D	KBC INST FD EURO EQTY SM & MED CAPS	45.067	45.067
32	D	KBC EQUITY FUND WORLD	6.746	6.746
33	D	KBC EQUITY FUND EUROZONE	22.375	22.375
34	D	KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND	7.417	7.417
35	D	KBC EQUITY FUND SRI WORLD	729	729
36	D	KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE	3.106	3.106
37	D	KBC EQUITY FUND FAMILY ENTERPRISES	122.663	122.663
38	D	KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM	98.743	98.743
39	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.303.928	1.303.928
40	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	79.035	79.035

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
41	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	26.773	26.773
42	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	16.261	16.261
43	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	683.829	683.829
44	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.286	1.286
45	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	40.432	40.432
46	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	63.184	63.184
47	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	3.080	3.080
48	D	GENERALI SMART FUNDS	98.000	98.000
49	D	PEGASUS-UI-FONDS	35.794	35.794
50	D	DPAM B	319.142	319.142
51	D	BEST OF FUNDS	280.000	280.000
52	D	MARSHALL WACEINVESTMENT STRATEGIES MARKETNEUTRAL TOPS	3.462	3.462
53	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1
54	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	141.973	141.973
55	D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	357.668	357.668
56	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	203.560	203.560
57	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	422	422
58	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.442	5.442
59	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	45	45
60	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	175.030	175.030
61	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	17.694	17.694
62	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	152.566	152.566
63	D	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	1.225	1.225
64	D	STANLIB FUNDS LIMITED	130.382	130.382
65	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	569	569
66	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	168	168
67	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.584	2.584
68	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	503	503
69	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	104	104
70	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	29.093	29.093
71	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	304.660	304.660
72	D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	6.287	6.287
73	D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	1.380.000	1.380.000
74	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	203.597	203.597
75	D	COOPER INVESTORS PTY LIMITED	515.060	515.060
76	D	COOPER INVESTORS GLOBAL ENDOWMENT FUND	151.844	151.844
77	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.976	2.976
78	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	40.269	40.269
79	D	NORGES BANK	1.388.422	1.388.422
80	D	GOVERNMENT OF NORWAY	363.240	363.240
81	D	HOSKING GLOBAL FUND PLC	515.727	515.727
82	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	2.132	2.132
83	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	5.673	5.673
84	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.096	1.096



Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
85	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	9.674	9.674
86	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	25.945	25.945
87	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	5.721	5.721
88	D	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	34.316	34.316
89	D	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	66.794	66.794
90	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	821	821
91	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	74.145	74.145
92	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	6.108	6.108
93	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	20.296	20.296
94	D	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	8.126	8.126
95	D	AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	10.065	10.065
96	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	235	235
97	D	D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	68	68
98	D	DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	117	117
99	D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	105	105
100	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP	1.164	1.164
101	D	LGT SELECT FUNDS	1.421	1.421
102	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	25.261	25.261
103	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	23.545	23.545
104	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	4.666	4.666
105	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	851.687	851.687
106	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	45.915	45.915
107	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	200.556	200.556
108	D	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	1.226.449	1.226.449
109	D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	358	358
110	D	LMA IRELAND-MAP 501.	3.482	3.482
111	D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	188	188
112	D	VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	1	1
113	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	191	191
114	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY	7.738	7.738
115	D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	2.106	2.106
116	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	739	739
117	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.	34	34
118	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	63.000	63.000
119	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	111.000	111.000
120	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	1.767	1.767
121	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	14.912	14.912

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria	Straordinaria
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente
122	D STICHTING BPL PENSOEN MANDAAT UBS AM LT	1.436	1.436
123	D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	4.080	4.080
124	D LEADERSEL P.M.I	255.902	255.902
125	D NEF RISPARMIO ITALIA	100.977	100.977
126	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	741.659	741.659
127	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	122.941	122.941
128	D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	31.201	31.201
129	D UBS LUX FUND SOLUTIONS	37.072	37.072
130	D INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.974	1.974
131	D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.794	2.794
132	D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	121.355	121.355
133	D AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	1.124.847	1.124.847
134	D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	2.077	2.077
135	D FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	34.183	34.183
136	D FIDEURAM ITALIA	1.000	1.000
137	D FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	654.103	654.103
138	D FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	104.268	104.268
139	D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	30.686	30.686
140	D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.997	1.997
141	D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	371.262	371.262
142	D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	186.686	186.686
143	D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	99.911	99.911
144	D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	328.957	328.957
145	D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	8.135	8.135
146	D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	59.711	59.711
147	D SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	191.905	191.905
148	D RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	2.902	2.902
149	D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	14.941	14.941
150	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	48.617	48.617
151	D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	846.393	846.393
152	D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	733	733
153	D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	8.406	8.406
154	D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	331.829	331.829
155	D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	17.925	17.925
156	D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	8.652	8.652
157	D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	43.197	43.197
158	D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.977	33.977
159	D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	3.684	3.684
160	D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.263	2.263
161	D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	2.689	2.689
162	D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	30.311	30.311
163	D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.159	1.159
164	D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	14.410	14.410

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
165	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.685	1.685
166	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	9.359	9.359
167	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	1.626	1.626
168	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.313	3.313
169	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	20.287	20.287
170	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	2.351	2.351
171	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	27.575	27.575
172	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	82.553	82.553
173	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	64.551	64.551
174	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	8.514	8.514
175	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	3.764	3.764
176	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	9.408	9.408
177	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	2.958	2.958
178	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.245	1.245
179	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	17.060	17.060
180	D	MERCER QIF FUND PLC	27.016	27.016
181	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	20.336	20.336
182	D	EURIZON FUND	10.169	10.169
183	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	169.527	169.527
184	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	455.409	455.409
185	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	192.349	192.349
186	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	30.703	30.703
187	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	612.341	612.341
188	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	102.322	102.322
		Totale azioni	23.443.339	23.443.339
			12,714735%	12,714735
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	120.198.391	120.198.391
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	120.198.391	120.198.391
			65,190827%	65,190827%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	222	222
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	222	222
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTE RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
		Ordinaria					Straordinaria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPUTERSHARE S.p.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARTA SANALITRO - PER DELEGA DI											
ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF											
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO											
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION											
AMERICA PERMANENT FUND CORPORATION											
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF											
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF											
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA											
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND											
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB											
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB											
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA											
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA											
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT											
ARCA AZIONI ITALIA											
ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30											
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA											
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM											
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST											
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG											
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES											
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND											
BEST OF FUNDS											
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY											
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I											
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS											
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)											
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM											
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND											
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD											
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND											
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II											
CC&L ALL STRATEGIES FUND.											

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Pagina:



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTIE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria					Straordinaria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	2.106		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY	7.738		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	188		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	739		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	34		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	191		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	63.000		A	A	2	A	AA	AA	A	A	A	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.977		A	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	82.553		F	F	1	F	CC	CC	C	C	F	
COOPER INVESTORS GLOBAL ENDOWMENT FUND	151.844		F	F	1	F	AA	AA	C	C	C	
COOPER INVESTORS PTY LIMITED	515.060		F	F	1	F	AA	AA	C	C	C	
CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.976		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LIJX)	37.676		F	F	2	F	CC	CC	C	C	C	
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.966		F	F	2	F	CC	CC	C	C	C	
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	235		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	68		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	117		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	20.472		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
DPAM B	319.142		F	F	2	F	CC	CC	C	C	C	
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	612.341		F	F	2	F	CC	CC	C	C	F	
EURIZON CAPITAL SGR-PR ITALIA 30	102.322		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
EURIZON FUND	10.169		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	30.703		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	169.527		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	455.409		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	192.349		F	F	2	F	CC	CC	A	A	F	
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	25.261		F	F	1	F	CC	CC	C	C	C	
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	40.432		F	F	1	F	CC	CC	F	F	F	
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	654.103		F	F	2	F	CC	CC	F	F	F	
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	34.183		F	F	2	F	CC	CC	F	F	F	
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	104.268		F	F	2	F	CC	CC	F	F	F	
FIDEURAM ITALIA	1.000		F	F	2	F	CC	CC	F	F	F	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	2.546		F	F	1	F	CC	CC	C	C	F	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	821		F	F	1	F	CC	CC	C	C	F	
GENERALI SMART FUNDS	98.000		F	F	2	F	CC	CC	C	C	F	
GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	222.974		F	F	1	F	FF	FF	C	C	F	

ELENCO PARTECIPANTI


NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTE RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
		Ordinaria					Straordinaria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOVERNMENT OF NORWAY		F	F	1	F	F	C	C	C	F	F
HOSKING GLOBAL FUND PLC		F	F	1	F	F	F	C	C	F	F
HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		F	F	1	F	F	F	C	C	F	F
HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		F	F	1	F	F	F	C	C	F	F
HOSPIPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST		F	F	1	F	F	F	C	C	C	C
IBM 40(K) PLUS PLAN TRUST		F	F	1	F	F	C	C	C	C	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		F	F	1	F	CCC	C	C	C	C	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		F	F	1	F	CC	F	C	C	C	C
INTERNATIONAL MONETARY FUND		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST-BORSNOTEREDE ALT ERNATIVER AKK. KL.		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
INVESTITORIPAZZIA AFFARI		F	F	2	F	CCC	C	C	C	C	C
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
JHVT INT'L SMALL CO TRUST		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND EUROZONE		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND FAMILY ENTERPRISES		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND SRI EMU SMALL AND		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND SRI EUROZONE		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBC EQUITY FUND SRI WORLD		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
KBCINST FD EURO EQTY SM & MED CAPS		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		F	F	1	F	CC	C	C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria						Straordinaria					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
LEADERSEL P.M.I	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
LEGAL & GENERAL ICAV.	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LGT SELECT FUNDS	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LMA IRELAND-IMAP 501.	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	C	C	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	F C C	C	C	C
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
MADELEINE MID CAPS EURO*TG	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	A A 1 A A A A	C	C	C
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	C	C	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES MARKETNEUTRAL TOPS	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C C C	C	C	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	C	C	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	FF 1 F C C C C	C	C	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
MERCER QIF FUND PLC	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND E2	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	C	C	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	C	C	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	C	C	C
NEF RISPARMIO ITALIA	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	F	F	F
NFS LIMITED	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	FF 1 F F C F F	C	C	C
NORGES BANK	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C	C	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	C	C	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C	C	C
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C C F F F	C	C	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
PEGASUS-UI-FONDS	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	C	C	C
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	FF 2 F C C C	C	C	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	FF 1 F C F F F	C	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	FF 2 F F C C C	C	C	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	FF 1 F F C C C	C	C	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Pariziale	Totale	RISULTATI TALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria						Straordinaria					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		2.902	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		191.905	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		168	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.		1.096	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		2.351	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		64.551	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
SSB MSCI EA/EU SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		27.575	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
SSGA SPDR ETF'S EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		43.197	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		331.829	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
STANLIB FUNDS LIMITED		130.382	F	F	1	F	F	F	F	F	C	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		17.457	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		17.060	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
STICHTING BEERLIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		19.082	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.436	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		7.698	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		5.311	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		851.687	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		141.973	F	F	1	F	F	C	F	F	C	C	C	C
THE EUROPEAN CENTRAL BANK		175.030	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	C
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		2.077	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		1.685	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		17.925	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INTL SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.245	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		40.269	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		37.072	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		3.080	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		6.108	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		846.393	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		3.764	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		26.773	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		203.560	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		14.941	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		79.035	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		683.829	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C	F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		357.668	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.410	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.159	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		1.286	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		16.261	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		63.184	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.303.928	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		48.617	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX F		5.673	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	C
VESTCOR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY F	1	9.408	F	F	2	F	F	C	C	C	C	C	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		733	F	F	1	F	F	C	C	C	C	C	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		590	F	F	1	F	C	C	C	C	C	C	C
WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES		569	F	F	1	F	C	C	C	C	C	C	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		23.443.339											
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO		0											
- PER DELEGA DI													
D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA		16.950.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
<i>di cui 10.500.000 azioni in garanzia a: BANCO BPM S.P.A.;</i>													
TANONI PAOLO		209.653	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARTA SANALITRO		0											
- PER DELEGA DI													
ALBAS SRL		180.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGELINI INVESTMENTS S.R.L		19.537.137	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
AREUS S.R.L. CON UNICO SOCIO		7.865.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
BERRETTI CLAUDIO		3.465.826	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
BISCAGLIA MATTEO		101.955	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
CLERICI ALESSANDRO		107.248	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMICO CESARE		130.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA		4.900.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
DEPEDRINI CLAUDIO MARCELLO		1.088.000	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
DOMPE' HOLDINGS S.R.L.		933.500	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA		540.686	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F
EUROFIN LEADING FIDUCIARIA SPA		1.911.031	F	F	1	F	F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria				Straordinaria				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FELOFIN S.P.A.	F F F F F F F F F F F F	3.111.568		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FERRERO GIUSEPPE	F F F F F F F F F F F F	3.010.848		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
<i>di cui 3.010.848 azioni in garanzia a .BANCA PASSADORE;</i>											
FERRERO PAOLA	F F F F F F F F F F F F	2.129.258		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FERRERO SILVIA CATERINA	F F F F F F F F F F F F	3.034.125		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FINNAT FIDUCIARIA SOCIETA PER AZIONI	F F F F F F F F F F F F	600.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FIOCCHI ANNA MARIA	F F F F F F F F F F F F	157.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FIPA	F F F F F F F F F F F F	1.050.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
FOGLIA GIACOMO LUCA AMEDEO	F F F F F F F F F F F F	169.250		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
GENERALI PIERO	F F F F F F F F F F F F	55.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
GRITTI ALESSANDRA	F F F F F F F F F F F F	3.247.286		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
LIPPTUNO SRL	F F F F F F F F F F F F	10.594.417		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
LOCOCO ADELINA	F F F F F F F F F F F F	180.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
LUNELLI SPA	F F F F F F F F F F F F	556.533		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
MAIS S.P.A.	F F F F F F F F F F F F	3.163.593		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
NARVAL INVESTIMENTI SPA	F F F F F F F F F F F F	1.600.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
ROLLANDI ALESSANDRA	F F F F F F F F F F F F	166.000		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
TAMBURI GIOVANNI	F F F F F F F F F F F F	4.860.901		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
TOSO GABRIELLA	F F F F F F F F F F F F	168.787		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
VICTORIA CAPITAL S.R.L.	F F F F F F F F F F F F	963.950		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
VIRZI' IRENE	F F F F F F F F F F F F	16.500		F F 1 F F F F F F	F F F F F F F F F F			F F F F F F F F F F			
								79.595.399			

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/20
- 2 Deliberazioni in merito alla destinazione del risu
- 3 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 202
- 4 Determinazione del compenso annuo spettante ai Sin
- 5 Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per
- 6 Deliberazione inerente Sezione I (Politica in mate
- 7 Piano di incentivazione denominato 'Piano di Perfo
- 8 Modifica Statuto Sociale introduzione dei nuovi Pa
- 9 Introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 dell'art.1
- 10 Introduzione di un nuovo paragrafo 14.3 dell'art.1
- 11 Modifiche di semplificazione e aggiornamento dello



SPAZIO ANNULLATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. SUL PRIMO ED UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 30 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE:

- 1. MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE:**
- 1.1 INTRODUZIONE DEI NUOVI PARAGRAFI 7.2 LETT. A), B), ROMANINI DA (I) A (IX), LETT. C), D), E), F) E G) NELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE, E, CONSEGUENTEMENTE, MODIFICA DEL PARAGRAFO 7.1;**
- 1.2 INTRODUZIONE DI UN NUOVO PARAGRAFO 7.2 LETT. A-BIS) NELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE E, CONSEGUENTEMENTE, INTRODUZIONE DEL PARAGRAFO 7.2 LETT. B), ROMANINO (X);**
- 1.3 INTRODUZIONE DEL NUOVO PARAGRAFO 14.3 DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SOCIALE;**
- 1.4 MODIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE (RINUMERAZIONE DEGLI ATTUALI PARAGRAFI DA 6.3 A 6.7 E MODIFICA DEL PARAGRAFO 6.7 DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA E RINUMERAZIONE DEGLI ATTUALI PARAGRAFI 7.2 E 7.3, E INTRODUZIONE DEL NUOVO PARAGRAFO 7.5 DELL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE, MODIFICA DEI PARAGRAFI 14.1 E 14.2 DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE, ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLO STATUTO SOCIALE E MODIFICA DEGLI ARTT. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE).**


Signori azionisti,

la relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e degli artt. 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" o la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione, avente ad oggetto talune modifiche allo statuto della Società ("Statuto").

A. Motivazioni delle proposte e modifiche statutarie

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- 1) la proposta di attribuire 2 (due) voti a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco;
- 2) la proposta di attribuire 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui al punto che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito



elenco fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui al punto che precede);

- 3) la proposta di introdurre la possibilità che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria possa svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- 4) la proposta di semplificare e aggiornare lo Statuto eliminando quelle disposizioni che risultano meramente ripetitive di norme di legge, nonché aggiornando alcune clausole che, decorsi alcuni anni dall'adozione dello statuto, possono essere ancor meglio formulate anche alla luce delle novità normative e regolamentari e delle prassi che sono state nel frattempo adottate.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni di cui ai punti 2) e 3) sopra indicati tiene conto dei contenuti della legge 5 marzo 2024 n. 21 “*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*” (c.d. “DL Capitali”) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2024 con entrata in vigore il 27 marzo 2024.

Si illustrano di seguito, per ciascuna proposta all'ordine del giorno, le motivazioni sottese nonché il testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta, dove le parole aggiunte sono in carattere grassetto e le parole eliminate sono in carattere barrato.

* * *

- 1.1 **Introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, modifica del paragrafo 7.1; e**
- 1.2 **introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x).**

Premessa

L'Art. 14 del DL Capitali interviene modificando la disciplina del voto maggiorato già prevista nell'art. 127-*quinquies* del TUF.

In particolare, l'art. 14 del DL Capitali sostituisce interamente l'art. 127-*quinquies* del TUF, pur conservando in gran parte l'assetto presente nel TUF sin dal 2014.

Si riporta di seguito il testo del nuovo art. 127-*quinquies* del TUF:

1. *Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.*
2. *Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo*

soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».

La principale novità introdotta dal DL Capitali è contenuta nel secondo comma del nuovo art. 127-quinquies TUF in base al quale gli statuti possono disporre l'attribuzione di un voto



ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi, successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi indicato nel primo comma dello stesso articolo, fino ad un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la stabilità dell'azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto permette l'incremento durevole del valore delle azioni e consente altresì di perseguire un percorso di crescita sostenibile e di lungo termine, in linea con quella che è la volontà della Società.

L'introduzione del voto maggiorato consentirebbe così alla Società di incentivare gli investimenti a medio-lungo termine e favorirebbe la stabilità della compagine azionaria, dotando gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione intende proporre l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e la modifica dello statuto sociale nei termini di seguito illustrati:

1. con la proposta di deliberazione relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno, l'introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, con conseguente modifica del paragrafo 7.1 al fine di prevedere la maggiorazione del voto fino ad un massimo di 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Società; e
2. con la proposta di deliberazione relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno, l'introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x), al fine di prevedere – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – l'attribuzione di 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito elenco, fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo), prevedendo altresì che l'efficacia di questa seconda proposta sia risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinquemilioni).

Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF consente alle società quotate di determinare attraverso apposita modifica statutaria l'entità della maggiorazione del diritto di voto, in termini più ampi rispetto a quanto si prevedeva in passato.

Se, infatti, con l'introduzione dell'art. 127-*quinquies* nel 2014 si prevedeva che la maggiorazione potesse giungere fino ad un massimo di 2 (due) voti per azione, ora la legge permette di:

- 1) attribuire voto maggiorato, fino ad un massimo di 2 (due) voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di iscrizione in apposito elenco tenuto dalla Società;
- 2) attribuire 1 (un) voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi, successivo al periodo indicato nel punto 1) che precede in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco tenuto dalla Società, fino ad un massimo di 10 (dieci) voti per azione (la "Maggiorazione Ulteriore").

Per quanto attiene la maggiorazione di cui al numero 1), il Consiglio di Amministrazione ritiene idoneo determinare il periodo minimo di detenzione delle azioni della Società in 24 (ventiquattro) mesi, che decorrono dalla data di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla Società.

Con riferimento all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che un coefficiente di maggiorazione pari a 2 (due) voti sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Al fine di garantire una maggiore stabilità della compagine societaria, la Società ritiene inoltre opportuno attribuire 1 (un) ulteriore voto ai soggetti che detengano le azioni della Società per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi successivo al periodo di 24 (ventiquattro) mesi indicato nel numero 1) che precede, avvalendosi così della Maggiorazione Ulteriore.

Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, il socio che intenda avvalersi della disciplina del voto maggiorato deve chiedere l'iscrizione nell'apposito elenco predisposto dalla Società, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti (l'"Elenco").

Tale Elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, allo stesso si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 cod. civ.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire detto Elenco e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per (i) adottare il regolamento per il voto maggiorato (il "Regolamento") al fine di determinare le modalità di iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco.

Nella proposta di modifica dello statuto sociale si intende altresì specificare che:



- (i) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società allegando o inviando la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate presso lo stesso ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- (ii) la Società provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla certificazione di cui sopra;
- (iii) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;
- (iv) successivamente alla richiesta di iscrizione: (iv.1) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (iv.2) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;
- (v) decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 2 (due) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. *record date*) cade in un giorno successivo al decorso del predetto termine di 24 (ventiquattro) mesi;
- (vi) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In particolare, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (vi.1) rinuncia dell'interessato, (vi.2) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (vi.3) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (vii) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea: (vii.1) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (vii.2) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei

vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia e la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

- (viii) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;
- (ix) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

Qualora venisse approvata anche la delibera concernente la Maggiorazione Ulteriore, lo statuto sociale specificherà altresì che:

- (x) decorso ciascun periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 1 (un) voto ulteriore fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data, in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. *record date*), cade in un giorno successivo al decorso di ciascun ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; l'aggiornamento dell'Elenco, ai sensi del precedente punto (vi), viene effettuato, con le medesime modalità e termini, anche alla maturazione della ulteriore maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso di ogni periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco ed inoltre nella apposita sezione dell'Elenco viene altresì indicata l'entità della maggiorazione del voto.

Ai sensi della lettera e) del paragrafo 7.2 dell'articolo 7 della proposta di statuto sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è sempre riconosciuta la facoltà in capo al socio di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto. Tale rinuncia deve essere comunicata alla Società con l'invio di una comunicazione scritta.

In ogni caso, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita, anche in seguito a rinuncia, per mezzo di una nuova iscrizione nell'Elenco e del decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa delle azioni.

Effetti dell'eventuale trasferimento

Quanto agli effetti di un eventuale trasferimento delle azioni a cui sia stato attribuito voto maggiorato, lo statuto riprende la disciplina dettata dall'art. 127-*quinquies*, comma 5, TUF e perciò dispone che la maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- (i) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto; ovvero



- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello statuto, conformemente a quanto dispone l'art. 127-*quinquies*, commi 5 e 6, TUF, che il diritto di voto maggiorato:

- (i) è conservato in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (ii) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (iii) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- (iv) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (v) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Computo dei *quorum* assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, TUF il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno l'inserimento nello statuto di una disposizione che specifica che la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale.
La maggiorazione, invece, non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Come sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto maggiorato di 2 (voti) per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito Elenco che sarà istituto dalla Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito 1 (un) ulteriore diritto di voto per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco tenuto dalla Società alla scadenza di un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Alla data della presente relazione, gli Azionisti titolari di partecipazioni significative nel capitale sociale della Società sono:

Dichiarante	Azionista diretto	Partecipazione al capitale sociale
d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	11,81%
Francesco Angelini	Angelini Investments S.r.l.	10,60 %
Giovanni Tamburi	Giovanni Tamburi	8,31%
	Lippiuno S.r.l.	
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	4,27%

Di seguito vengono illustrati gli effetti che la maggiorazione del voto fino ad un massimo di 2 (voti), per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione dell'apposito Elenco, avrebbe sugli assetti proprietari degli Azionisti - che alla data della presente relazione - sono titolari di partecipazioni significative nel capitale sociale della Società:

SIMULAZIONI - MAGGIORAZIONE DIRITTI DI VOTO (X2)

SITUAZIONE ESISTENTE (fonte: sito TIP S.p.A.)

Dichiarante	azionista diretto	numero di azioni	totale azioni	percentuale attuale
d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	21.770.000	21.770.000	11,81%
Francesco Angelini	Angelini Investments S.r.l.	19.537.137	19.537.137	10,60%
Giovanni Tamburi	Giovanni Tamburi	4.860.901	15.325.331	8,31%
	Lippiuno S.r.l.	10.464.430		
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	7.880.000	7.880.000	4,27%
Totale parziale		64.512.468,00		
Totale diritti di voto			184.379.301,00	

IPOTESI MAGGIORAZIONE DIRITTI DI TUTTI I SOCI SOPRA AL 4% (X2 trascorsi 24 mesi) - con gli altri soci che non richiedono maggiorazione

Dichiarante	azionista diretto	numero diritti di voto (x2)	percentuale post
d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	43.540.000	17,49%
Francesco Angelini	Angelini Investments S.r.l.	39.074.274	15,70%
Giovanni Tamburi	Giovanni Tamburi	9.721.802	30.650.662
	Lippiuno S.r.l.	20.928.860	12,31%
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	15.760.000	6,33%
Totale parziale		129.024.936,00	
Totale diritti di voto (inclusi			248.891.769,00

Di seguito vengono invece illustrati gli effetti che l'attribuzione di un ulteriore diritto di voto, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito Elenco alla scadenza di un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi avrebbe sugli assetti proprietari degli Azionisti - che alla data della presente relazione - sono titolari di partecipazioni significative nel capitale sociale della Società:

SIMULAZIONI - MAGGIORAZIONE DIRITTI DI VOTO (x3)

SITUAZIONE ESISTENTE (fonte: sito TIP S.p.A.)

Dichiarante	azionista diretto	numero di azioni	totale azioni	percentuale attuale
d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	21.770.000	21.770.000	11,81%
Francesco Angelini	Angelini Investments S.r.l.	19.537.137	19.537.137	10,60%
Giovanni Tamburi	Giovanni Tamburi	4.860.901	15.325.331	8,31%
	Lippiuno S.r.l.	10.464.430		
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	7.880.000	7.880.000	4,27%
Totale parziale			64.512.468,00	
Totale diritti di voto				184.379.301,00

IPOTESI MAGGIORAZIONE DIRITTI DI TUTTI I SOCI SOPRA AL 4% (x3 trascorsi 24/36 mesi) - con gli altri soci che non richiedono maggiorazione

Dichiarante	azionista diretto	numero diritti di voto (x3)	percentuale post
d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	d'Amico Società di Navigazione S.p.A.	65.310.000	20,84%
Francesco Angelini	Angelini Investments S.r.l.	58.611.411	18,70%
Giovanni Tamburi	Giovanni Tamburi	14.582.703	45.975.993
	Lippiuno S.r.l.	31.393.290	
Francesco Baggi Sisini	Arbus S.r.l.	23.640.000	7,54%
Totale parziale		193.537.404,00	
Totale diritti di voto (inclusi quelli			313.404.237,00

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7 dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

Per chiarezza la presente sezione illustra anche le modifiche agli altri paragrafi dell'articolo 7 dello Statuto oggetto della proposta di cui al punto 1.4 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

In particolare:

- con riferimento al paragrafo 7.3 (ex 7.2), si propone di specificare che l'emissione di strumenti finanziari da parte della Società debba avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge. Si propone di eliminare la seconda parte del paragrafo in quanto si limitava a riflettere le disposizioni previste dagli articoli 2346 e 2349 cod. civ.;
- con riferimento al paragrafo 7.4 (ex 7.3), si tratta di modifica solo formale;
- con riferimento al paragrafo 7.5, si propone di aggiungere una disposizione prevista dall'art. 83-*duodecies* del TUF e dall'art. 133-*bis* del Regolamento Emittenti.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 7 – Azioni</p> <p>7.1 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo Socio intestatario per ognuna di esse. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta. Tutte le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p>	<p>Art. 7 – Azioni</p> <p>7.1 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo Socio intestatario per ognuna di esse. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta. Tutte le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.2. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.</p> <p>7.2 (a) A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto alla successiva lettera (b) sono attribuiti 2 (due) voti. (a-bis) Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui alla lettera (a) che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto alla successiva lettera (b), fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera (a) che precede). (b) L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati – sulla base delle risultanze di un apposito elenco (l'“Elenco”) tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa</p>



	<p>e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>(i) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società allegando o inviando la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate presso lo stesso ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>(ii) la Società provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla certificazione di cui sopra;</p> <p>(iii) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;</p> <p>(iv) successivamente alla richiesta di iscrizione: (iv.1) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (iv.2) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;</p> <p>(v) decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 2 (due)</p>
--	--

	<p>voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data, in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. <i>record date</i>), cade in un giorno successivo al decorso del predetto termine di 24 (ventiquattro) mesi;</p> <p>(vi) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In particolare, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (vi.1) rinuncia dell'interessato, (vi.2) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (vi.3) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(vii) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo e, in ogni caso, entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea: (vii.1) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (vii.2) alla maturazione della</p>
--	---



	<p>maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia e la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;</p> <p>(viii) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;</p> <p>(ix) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti;</p> <p>(x) in caso di applicazione del precedente punto (a-bis), si applicano le seguenti disposizioni: decorso il periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 1 (un)</p>
--	--

voto ulteriore fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera (a) che precede) in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data, in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. *record date*), cade in un giorno successivo al decorso di ciascun ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; l'aggiornamento dell'Elenco, ai sensi del precedente punto (vi), viene effettuato, con le medesime modalità e termini, anche alla maturazione della ulteriore maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco ed inoltre nella apposita sezione dell'Elenco viene altresì indicata l'entità della maggiorazione del voto.

(c) La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (i) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

(d) Il diritto di voto maggiorato:

- (i) è conservato in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (ii) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare



7.2 La Società può emettere strumenti finanziari	<p>delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>(iii) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;</p> <p>(iv) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>(v) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>(e) È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa delle azioni.</p> <p>(f) La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.</p> <p>(g) Ai fini del presente paragrafo 7.2 la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>7.23 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti</p>
--	--

partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

7.3 Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili e con le modalità previste dalla legge. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

7.34 Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

7.5 La Società può richiedere agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa pro tempore vigente, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore a una determinata percentuale del capitale sociale con diritto di voto, stabilita dalla normativa pro tempore vigente. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di tanti soci che rappresentino una determinata quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi della normativa pro tempore vigente, da comprovare con il deposito di idonea documentazione. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura tra la Società e i soci richiedenti.

La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi dei precedenti commi possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

1.3 Introduzione del nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale.

L'Art. 11 del DL Capitali interviene introducendo un nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF.

Il nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF, rubricato *“Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato”* prevede che: *«1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. 2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies. 3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. 4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione»*.

La proposta di inserimento del comma 3 all'articolo 14 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al soggetto previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea (il “Rappresentante Designato”).

Le Assemblee della Società tenutesi negli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 – così come la maggioranza delle assemblee delle società quotate italiane - si sono infatti svolte senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al Rappresentante Designato e, in tali occasioni, la Società ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

Per chiarezza la presente sezione illustra anche le modifiche agli altri paragrafi dell'articolo 14 dello Statuto oggetto della proposta di cui al punto 1.4 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

In particolare:

- con riferimento al paragrafo 14.1, si propone di eliminare puntuali riferimenti normativi per sostituirli con un più generico riferimento alla normativa di volta in volta applicabile

- per rendere le disposizioni dello statuto flessibili rispetto ad eventuali mutamenti legislativi;
- con riferimento al paragrafo 14.2, si propone di semplificare la previsione rinviando alla normativa applicabile.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 14 - Rappresentanza in Assemblea</p> <p>14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2°, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ii) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società ovvero (iii) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>14.2 La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>Art. 14 - Rappresentanza in Assemblea</p> <p>14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2°, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 della normativa tempo per tempo vigente, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ii) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società ovvero (iii) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>14.2 La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine ai sensi dell'art. 135-undecies del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva alla prima, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dandone idonea notizia nell'avviso di convocazione. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p>14.3 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ove consentito dalla, e</p>



	in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
--	--

* * *

- 1.4 Modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale (rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo 6.7 dell'articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell'articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell'art. 14 dello statuto sociale, abrogazione degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale).**

Le proposte di modifica oggetto della presente sezione sono volte a semplificare e aggiornare lo Statuto eliminando quelle disposizioni che risultano meramente ripetitive di norme di legge, nonché aggiornando alcune clausole che, decorsi alcuni anni dall'adozione dello statuto, possono essere ancor meglio formulate anche alla luce delle novità normative e regolamentari e delle prassi che sono state nel frattempo adottate.

In particolare:

- con riferimento all'articolo 6:
 - o si propone la rinumerazione dei paragrafi come segue: 6.3 (ex 6.4), 6.4 (ex 6.5), 6.5 (ex 6.6), 6.6 (ex 6.7);
 - o relativamente al paragrafo 6.6 (ex 6.7), oltre alla numerazione del paragrafo, è stato eliminato il riferimento agli articoli 2327 e 2413 cod. civ. sostituito da un più generico riferimento alla normativa applicabile in modo da permettere l'adattamento della disposizione statutaria a eventuali cambiamenti legislativi;
- con riferimento all'articolo 9, si propone l'abrogazione dell'intero articolo dal momento che esso si limitava a riprodurre il testo della legge;
- con riferimento all'articolo 10, si propone l'abrogazione dell'intero articolo dal momento che esso si limitava a riprodurre il testo della legge;
- con riferimento all'articolo 12:
 - o si propone una nuova formulazione del titolo dell'articolo in considerazione del nuovo contenuto dello stesso come di seguito indicato;
 - o para. 12.1: si propone di semplificare il testo del paragrafo 12.1 eliminando l'elenco delle competenze dell'Assemblea ordinaria in quanto già previsto dalla legge;
 - o para. 12.2: si propone di eliminare il paragrafo 12.2 relativo alle competenze dell'Assemblea straordinaria in quanto già previsto dalla legge;
 - o para. 12.3 (ex 12.4): si propone di indicare in via più generica che l'avviso di convocazione debba contenere le informazioni richieste dalla legge in modo da poter adeguare la previsione statutaria ad eventuali mutamenti legislativi;
 - o para. 12.4 (ex 12.5): si propone l'abrogazione di parte del paragrafo che si limita a riprodurre una disposizione legislativa contenuta nell'art. 2364 cod. civ.;
 - o para 12.5 (ex 12.6): è stata modificata solamente la numerazione del paragrafo;
 - o para. 12.6 (ex 12.7): è stata modificata solamente la numerazione del paragrafo;
 - o para. 12.8: si propone di abrogare l'ultimo paragrafo dell'art. 12 in quanto la possibilità per i soci di chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno è consentita dall'art. 126-*bis* TUF;

- con riferimento al nuovo paragrafo 13.2, si propone di introdurre una disposizione volta a consentire alla Società di svolgere l'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, secondo quanto dispone il quarto comma dell'art. 2370 cod. civ. Si propone quindi una nuova formulazione del titolo dell'articolo in considerazione del nuovo contenuto dello stesso;
- con riferimento all'articolo 18:
 - o para. 18.1: la prima proposta di modifica mira alla mera riformulazione della disposizione, rendendola più chiara. In questa, si prevede che l'amministratore sostituto debba essere tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si procede ad individuare un altro sostituto che sarà tratto da una lista diversa rispetto alle prime due per numero di voti, ma ciò chiaramente è possibile solo se le liste presentate siano più di due. Si sostituisce quindi il generico riferimento alle "altre liste" che siano state eventualmente presentate, con uno più specifico. La seconda proposta di modifica si limita a riprodurre il contenuto della disciplina legislativa, e in particolare dell'art. 2386 cod. civ.
 - o para. 18.2: la modifica riflette la disciplina legislativa dell'art. 2386 cod. civ.;
 - o para. 18.3: sono state apportate modifiche di carattere meramente formale;
- con riferimento al paragrafo 19.1: la prima proposta di modifica è solo formale. La seconda proposta di modifica è volta ad eliminare una previsione in quanto ripetitiva del contenuto del successivo paragrafo 19.2. L'ultima proposta di modifica è solo formale;
- con riferimento all'articolo 20:
 - o para. 20.1: con la proposta di richiamare il paragrafo 20.3 si consente al Consiglio di Amministrazione della Società di riunirsi anche tramite mezzi di telecomunicazione. Invece di ricorrere all'elencazione dei possibili mezzi per l'invio della convocazione del Consiglio di Amministrazione, si propone di utilizzare una formulazione più generica che consenta di includere qualunque mezzo di comunicazione, anche in considerazione del rapido mutamento e sviluppo degli stessi, purché sia assicurato il tempestivo ricevimento della comunicazione. Si propone inoltre di specificare che cosa si debba intendere per "giorno". Ciò consente di affermare pacificamente che in caso di urgenza l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione debba giungere ad amministratori e sindaci almeno ventiquattro ore prima;
 - o para 20.2: la proposta di modifica è una mera riformulazione a fini di chiarezza;
 - o para. 20.3: la proposta di modifica intende consentire che anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano in via telematica, anche in via esclusiva, secondo quanto consente l'art. 2388 cod. civ.;
 - o para. 20.4: la modifica è volta a precisare il caso del verbale redatto da Notaio;
- con riferimento al paragrafo 22.2, la modifica è meramente formale;
- con riferimento al paragrafo 23.3, con tale nuovo paragrafo si precisa che il potere di rappresentanza può spettare anche a soggetti diversi dagli amministratori laddove nominati e nei limiti dei poteri conferiti all'atto di nomina;
- con riferimento al paragrafo 24.1, si tratta di una modifica solo formale;
- con riferimento al paragrafo 30.1, si tratta di una modifica meramente formale;
- con riferimento al paragrafo 31.1, si propone l'eliminazione della disposizione che richiama l'art. 16.3 dello statuto in quanto le maggioranze ivi indicate sono quelle richieste anche dalla legge;



- con riferimento al paragrafo 32.1, si propone l'introduzione di una specificazione in base alla quale la competenza nello stabilire le procedure relative alle operazioni con parti correlate spetta al Consiglio di Amministrazione.

Si riporta di seguito il testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 6 – Capitale sociale</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di euro 95.877.236,52 diviso in n. 184.379.301 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>6.2 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato, previa revoca della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2016, di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecentomilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2443, comma 4°, primo periodo, cod. civ., in quanto da effettuare (i) con conferimenti in natura aventi ad oggetto azioni ordinarie di Asset Italia S.p.A.; e (ii) a favore dei soci di Asset Italia S.p.A. diversi dalla Società, affinché il Consiglio di Amministrazione possa dare (e dia) corso agli impegni di propria spettanza nell'ambito del Progetto Asset Italia; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2441, comma 6°, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), restando inteso che il capitale sociale dovrà essere incrementato per un importo nominale corrispondente a 1/1000 (un millesimo) del minore tra: (i) il controvalore attribuito alle</p>	<p>Art. 6 – Capitale sociale</p> <p>6.1 <i>[testo invariato]</i></p> <p>6.2 <i>[testo invariato]</i></p>

<p>azioni ordinarie Asset Italia S.p.A. oggetto di conferimento da parte dell'esperto all'uopo nominato; e (ii) euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecentomilioni).</p> <p>6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>6.5 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale della Società.</p> <p>6.6 Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.7 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia copartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.</p>	<p>6.43 [sola rinumerazione - testo invariato]</p> <p>6.54 [sola rinumerazione - testo invariato]</p> <p>6.65 [sola rinumerazione - testo invariato]</p> <p>6.76 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia copartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. dalla normativa applicabile e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento</p>
<p>Art. 9 - Apporti e finanziamenti dei Soci</p> <p>9.1 I versamenti in denaro effettuati dagli azionisti alla Società possono essere effettuati nei limiti di legge:</p> <p>a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;</p> <p>b) sotto forma di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale diritto a restituzione, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile.</p>	<p>Art. 9 - [articolo abrogato]</p>




<p>Art. 10 - Obbligazioni</p> <p>10.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o con <i>warrant</i>.</p> <p>10.2 L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dall'art. 2410, comma 2°, cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'emissione di obbligazioni convertibili o con <i>warrant</i> è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.</p>	<p>Art. 10 - [articolo abrogato]</p>
<p>Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea, costituzione, oggetto, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera</p> <p>12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente; conferisce e revoca l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori.</p> <p>12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.</p>	<p>Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea, costituzione, oggetto, integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera</p> <p>12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente; conferisce e revoca l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori.</p> <p>12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.</p>

<p>12.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>12.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere le informazioni indicate nell'art. 125-bis, comma 4°, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.</p>	<p>12.32 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 13.2. L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.</p> <p>12.43 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere le informazioni indicate nell'art. 125-bis, comma 4°, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.</p>
<p>12.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ognqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.</p>	<p>12.54 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ognqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.</p>
<p>12.6 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Collegio Sindacale (o da almeno 2 (due) membri dello stesso).</p>	<p>12.65 [sola rinumerazione - testo invariato]</p>
<p>12.7 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.</p> <p>12.8 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, nei termini, con le modalità e nel rispetto delle formalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p>	<p>12.66 [sola rinumerazione - testo invariato]</p> <p>12.8 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, nei termini, con le modalità e nel rispetto delle formalità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p>



<p>applicabili, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</p>	
<p>Art. 13 – Legittimazione all'intervento in Assemblea</p> <p>13.1 Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p>	<p>Art. 13 – Legittimazione all'Intervento in Assemblea</p> <p>13.1 <i>[testo invariato]</i>.</p> <p>13.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>
<p>Art. 18 - Sostituzione degli amministratori</p> <p>18.1 Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Se l'Amministratore cessato era stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, ove ne fossero state presentate più di 2 (due) che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p>	<p>Art. 18 - Sostituzione degli amministratori</p> <p>18.1 Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Se l'Amministratore cessato era stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, ove ne fossero state presentate più di 2 (due) che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. paragrafo 17.2.78, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.</p>

	<p>Il sostituto Il sostituto resta in carica sino alla successiva Assemblea e, laddove confermato, scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p>
<p>18.2 Qualora l'Amministratore cessato sia un Amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro Amministratore indipendente. A tal fine, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p>	<p>18.2 Qualora l'Amministratore cessato sia un Amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro Amministratore indipendente. A tal fine, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituto Il sostituto resta in carica sino alla successiva Assemblea e, laddove confermato, scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p>
<p>18.2-bis In caso di cessazione di un esponente del genere meno rappresentato la sostituzione verrà effettuata nominando un esponente del medesimo genere mediante "scorrimento" tra i non eletti della medesima lista cui apparteneva il soggetto cessato. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.</p>	<p>18.2-bis <i>[testo invariato]</i></p>
<p>18.3 Ove non sia possibile procedere secondo quanto indicato nei precedenti Artt. 18.1, 18.2 e 18.2-bis, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 2386 cod. civ., di un Amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, nonché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. L'Amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente Art. 17.2</p>	<p>18.3 Ove non sia possibile procedere secondo quanto indicato nei precedenti Artt. paragrafi 18.1, 18.2 e 18.2-bis, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 2386 cod. civ., di un Amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, nonché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. L'Amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente Art. paragrafo 17.2.</p>



<p>18.4 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>18.4 <i>[testo invariato]</i>.</p>
<p>Art. 19 - Nomina e poteri del Presidente</p> <p>19.1 Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio nell'ambito dei propri membri. Egli potrà inoltre eleggere uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto della nomina. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore delegato.</p>	<p>Art. 19 - Nomina e poteri del Presidente</p> <p>19.1 Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio nell'ambito dei propri membri. Egli Il Consiglio potrà inoltre eleggere uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto della nomina. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore delegato. Delegato.</p>
<p>19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato a maggioranza degli Amministratori presenti.</p>	<p>19.2 <i>[testo invariato]</i></p>
<p>19.3 Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche fra le persone estranee al Consiglio.</p>	<p>19.3 <i>[testo invariato]</i></p>
<p>19.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice-Presidenti, i poteri del Presidente sono deferiti agli altri Consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>19.4 <i>[testo invariato]</i></p>

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Fermi i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente munito di deleghe, per via telematica, per telefax, per lettera o per telegramma da spedire almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

20.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza soltanto qualora tale modalità di partecipazione e intervento degli Amministratori sia espressamente prevista nell'avviso di convocazione e purché:


- a) risultino presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente e il Segretario della riunione;
- b) risulti garantita dagli altri capi del terminale l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in

Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 20.3, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Fermi i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente munito di deleghe, per via telematica, per telefax, per lettera e per telegramma mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il tempestivo ricevimento da spedire almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.


20.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica; in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

20.3 Le Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, cod. civ., la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza soltanto qualora tale modalità di partecipazione e intervento degli Amministratori sia espressamente prevista nell'avviso di convocazione e purché:
a) risultino presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente e il Segretario della riunione;
b) risulti garantita dagli altri capi del terminale l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, nonché la possibilità



<p>tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considererà tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.</p> <p>20.4 Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti.</p> <p>La riunione si considererà tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario. può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>20.4 Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da verbale per atto pubblico ai sensi di legge.</p>
<p>Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.</p> <p>22.2 Oltre alle materie indicate nei precedenti Art. 21.2 e 21.3 e fermo quanto disposto negli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., possono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.; - istituzione o soppressione di sedi secondarie; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; - riduzione del capitale a seguito di recesso; - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. 	<p>Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>22.1 <i>[testo invariato]</i></p> <p>22.2 Oltre alle materie indicate nei precedenti Art. 21.2 e 21.3 nel precedente paragrafo 22.1 e fermo quanto disposto negli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., possono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.; - istituzione o soppressione di sedi secondarie; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; - riduzione del capitale a seguito di recesso; - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

<p>22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1°-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni - non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società - la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p>	<p>22.3 [<i>testo invariato</i>]</p>
<p>Art. 23 - Rappresentanza</p> <p>23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24) ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli sovraintende al buon andamento della Società e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>23.2 Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 23 - Rappresentanza</p> <p>23.1 [<i>testo invariato</i>]</p> <p>23.2 [<i>testo invariato</i>]</p> <p>23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>
<p>Art. 24 - Amministratori delegati</p> <p>24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato</p>	<p>Art. 24 - Amministratori delegati</p> <p>24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato</p>



<p>Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vice-Presidente munito di deleghe della Società.</p>	<p>Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vice-Presidente munito di deleghe della Società.</p>
<p>24.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/o congiunti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p>	<p>24.2 [<i>testo invariato</i>]</p>
<p>24.3 Gli organi od Amministratori delegati, ove nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, cod. civ. entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.</p>	<p>24.3 [<i>testo invariato</i>]</p>
<p>24.4 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta ovvero anche oralmente nel corso delle riunioni dell'organo di controllo.</p>	<p>24.4 [<i>testo invariato</i>]</p>
<p>Art. 30 - Destinazione degli utili</p> <p>30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>30.2 Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.</p>	<p>Art. 30 - Destinazione degli utili</p> <p>30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p> <p>30.2 [<i>testo invariato</i>]</p> <p>30.3 [<i>testo invariato</i>]</p> <p>30.4 [<i>testo invariato</i>]</p>

30.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi secondo le modalità e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2433-bis cod. civ.	
<p>Art. 31 - Liquidazione</p> <p>31.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al precedente Art. 16.3, fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>31.2 L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487-bis cod. civ.</p>	<p>Art. 31 - Liquidazione</p> <p>31.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al precedente Art. 16.3, fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>31.2 <i>[testo invariato]</i></p>
<p>Art. 32 - Operazioni con parti correlate</p> <p>32.1 Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5°, e 13, comma 6°, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).</p>	<p>Art. 32 - Operazioni con parti correlate</p> <p>32.1 Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5°, e 13, comma 6°, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).</p>

B. Diritto di recesso

Le proposte di deliberazione di cui ai seguenti punti della parte straordinaria dell'ordine del giorno:

- “1.1 Introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, modifica del paragrafo 7.1”;
- “1.3 Introduzione del nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale”;
- “1.4 Modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale (rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo 6.7 dell'articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell'articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell'art. 14 dello statuto sociale, abrogazione



degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale);

non danno luogo ad alcuna causa di diritto di recesso a favore degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. ovvero ai sensi dello Statuto.

La proposta di deliberazione di cui al punto “*1.2 introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x)*” della parte straordinaria dell'ordine del giorno riguardante la Maggiorazione Ulteriore, invece, dà luogo a recesso a favore dei soci che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione ai sensi dell'ottavo comma del nuovo art. 127-*quinquies* TUF introdotto dal DL Capitali.

B.1 Condizione risolutiva

Si ricorda che si propone di prevedere che l'efficacia della deliberazione relativa alla modifica statutaria di cui al punto “*1.2 introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x)*” della parte straordinaria dell'ordine del giorno riguardante la Maggiorazione Ulteriore sia risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinquemilioni).

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione risolutiva non si verificasse, la delibera sarà definitivamente efficace, le dichiarazioni di recesso saranno efficaci e si procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- nel caso in cui, invece, la suddetta condizione si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento (come meglio precisato *infra*) né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

L'importo dedotto in condizione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti ritenuti congrui l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e quindi di limitare gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento della condizione risolutiva, anche tramite apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito *internet* della Società (www.tipsa.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) nonché su un quotidiano a diffusione nazionale, depositando altresì nel Registro delle Imprese il testo dello statuto aggiornato con espunzione delle clausole introdotte con la deliberazione di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno.

B.2 Soggetti legittimati, modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso

Sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ss. cod. civ. i soci assenti, astenuti e coloro che abbiano votato sfavorevolmente rispetto alla proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto “*1.2 introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x)*” della parte straordinaria dell'ordine del giorno riguardante la Maggiorazione Ulteriore, qualora questa delibera fosse approvata.

Il diritto di recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata all'indirizzo: Tamburi Investment Partners S.p.A., via Pontaccio, 10, 20121, Milano (MI), all'attenzione di Alessandra Gritti, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo tamburi.spa@legalmail.it, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di modifica dello statuto.

Tale comunicazione deve indicare:

- le generalità del socio che ha esercitato il diritto di recesso, il domicilio e un recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

L'azionista recedente sarà, inoltre, tenuto a chiedere all'intermediario, contestualmente all'invio della dichiarazione di recesso, l'emissione di una comunicazione attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente dovrà altresì allegare alla dichiarazione di recesso l'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese sarà resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito *internet* della Società (www.tipsa.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute o costituire oggetto di atti di disposizione fino alla loro liquidazione secondo le modalità di seguito indicate. A tale fine l'intermediario appone un vincolo scritturale sul conto presso il quale le azioni sono depositate.



B.3 Criteri di determinazione del valore delle azioni

Secondo quanto dispone l'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione o la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, salvo che lo statuto preveda diversi criteri di liquidazione.

Dal momento che lo statuto della Società non prevede criteri diversi per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, il valore di liquidazione è pari a euro 8,7035 per azione e corrisponde alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avvenuta in data 20 marzo 2024.

Si evidenzia che non si rende necessario apportare nessun tipo di correzione per la determinazione della media aritmetica dei prezzi di chiusura. Inoltre, non sono emerse difficoltà e limiti nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso.

B.4 Procedura di liquidazione

Secondo quanto dispone l'art. 2437-quater cod. civ., una volta scaduto il periodo per l'esercizio del diritto di recesso, la procedura di liquidazione delle azioni dovrà seguire i seguenti passaggi:

- (i) le azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli altri soci proporzionalmente al numero delle azioni possedute entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla determinazione definitiva del valore di liquidazione, mediante deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione è concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta;
- (ii) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione rispetto all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
- (iii) qualora i soci non acquistassero tutte le azioni del recedente, gli amministratori procedono ad offrirle sul mercato;
- (iv) le azioni che eventualmente residuassero e che non fossero state vendute saranno acquistate dalla Società utilizzando utili e riserve disponibili.

Si ricorda che si darà logo alla liquidazione delle azioni solo laddove l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinquemilioni). Diversamente, la delibera che ha legittimato il recesso sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del recesso nonché le informazioni in merito alle modalità e ai termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di azioni oggetto di recesso,

l'offerta in opzione e in prelazione nonché l'offerta sul mercato) saranno forniti agli azionisti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili con comunicazioni pubblicate sul sito *web* della Società (www.tipspa.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” di (www.1info.it) nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

C. Proposte di deliberazione

Signori azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti proposte di delibera, su ciascuno dei sotto-punti in cui è suddiviso il primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1.1 Introduzione dei nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, modifica del paragrafo 7.1.

“L’Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;


delibera

1. di introdurre i nuovi paragrafi 7.2 lett. a), b), romanini da (i) a (ix), lett. c), d), e), f) e g) nell'articolo 7 dello statuto sociale, e, conseguentemente, di modificare il paragrafo 7.1, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.

1.2 introduzione di un nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x);

“L’Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n.



11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. di introdurre il nuovo paragrafo 7.2 lett. a-bis) nell'articolo 7 dello statuto sociale e, conseguentemente, introduzione del paragrafo 7.2 lett. b), romanino (x), che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di stabilire che l'efficacia di tale delibera sia risolutivamente condizionata alla circostanza per cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ. agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ecceda complessivamente la somma di euro 25.000.000 (venticinque milioni);
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.

1.3 Introduzione del nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale.

“L'Assemblea Straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. di introdurre il nuovo paragrafo 14.3 dell'articolo 14 dello statuto sociale, che assumerà pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.

1.4 Modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale (rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo 6.7 dell'articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell'articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell'art. 14 dello statuto sociale, abrogazione degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale).

“L’Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, nonché la proposta ivi formulata;

delibera

1. di apportare le modifiche di semplificazione e aggiornamento dello statuto sociale, in particolare la rinumerazione degli attuali paragrafi da 6.3 a 6.7 e modifica del paragrafo 6.7 dell’articolo 6 dello statuto sociale, modifica e rinumerazione degli attuali paragrafi 7.2 e 7.3, e introduzione del nuovo paragrafo 7.5 dell’articolo 7 dello statuto sociale, modifica dei paragrafi 14.1 e 14.2 dell’art. 14 dello statuto sociale, abrogazione degli artt. 9 e 10 dello statuto sociale e modifica degli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 31 e 32 dello statuto sociale, che assumeranno pertanto la formulazione risultante dal testo a fronte contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.

* * *

La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale sia attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società www.tipspa.it nella Sezione “corporate governance/assemblee/documenti” almeno 21 (ventuno) giorni prima della predetta Assemblea, nonché veicolata tramite sistema 1Info (www.1info.it).

Milano, 29 marzo 2024

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
IL PRESIDENTE



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto
in data 2-5-2024
n. 1988/6160 rep.



**RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA
AI SENSI DELL'ART. 127-TER (D. LGS. 58/1998)**

ASSEMBLEA 29 - 30 APRILE 2024

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be the company's name, is positioned in the bottom right corner of the page.

INDICE

1. Domande prevenute dall'azionista Marco Bava

pag. 3

DOMANDE PERVENUTE DALL'AZIONISTA MARCO BAVA - 13 APRILE 2024

TORINO 29.04.2024

ASSEMBLEA TAMBURI

Richiesta di :

- A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .**

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati già disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

Le chiediamo cortesemente di formulare la sua richiesta di estrazione dal Libro Soci nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili di cui al Codice Civile, al TUF nonché in materia di Privacy. Con riferimento invece alle partecipazioni rilevanti, le segnaliamo che le stesse sono consultabili anche sul sito internet della Società (www.tipspa.it), Sezione Investor Relations.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)


(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 - bis, comma 1, terzo periodo, del TUF)

In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di



voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticonstituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aenti diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, **NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA** chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aenti diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e può essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni “chiuse” è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare una tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.


La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il



mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratia ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamentare illegittimamente , perché fuori emergenza, , con motivazione emergenziale, che oggi non c'e' più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE – cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") – è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 – c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, è volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinque); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

- Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratia

anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

La richiesta non è accoglibile ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF in quanto tardiva e non presentabile dal socio Marco Bava in quanto quest'ultimo non rappresenta almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.


A ciò si aggiunge che la Società - decidendo di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi - ha agito legittimamente e in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024.

DOMANDE

1) *Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) che , proposto da un governo che si ispirare all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , viola gli art.3-21-47 della Costituzione , NEGA la libertà di discussione in assemblea, e' stato, approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché lo applicate ?*

Non pertinente. La Società - in conformità alle previsioni di cui all'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto-legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito nella legge del 23 febbraio 2024, n. 18 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

2) *I conti di Alpitour si sono lasciati alle spalle le crisi recenti, il gruppo sta vivendo un'ottima annata. Alpitour World (che oltre al marchio Alpitour comprende Francorosso, Bravo, Turisanda e altri) . Ogni anno fa viaggiare oltre 4 milioni di persone, serve oltre 100 diverse destinazioni nel mondo, dà lavoro a 4.000 persone, gestisce 26 alberghi (di cui sei 5 stelle lusso) e dispone di una sua compagnia aerea, che a differenza di altre in Italia produce utili, dotata di una flotta di 15 aerei di ultima generazione operanti lungo rotte di lungo, medio e corto raggio, oltre a quattro ulteriori aerei che sono in consegna entro il 2024. Quanto alla storia, Alpitour è nata a Cuneo come piccola agenzia di viaggi nel 1947, quando l'Italia era impegnata nella ricostruzione post-bellica, il "miracolo economico" non era cominciato e ci voleva molto ottimismo per immaginare un futuro per il turismo. Poi c'è stata una costante crescita interna e per acquisizioni. È in vendita Alpitour, il maggiore gruppo italiano del turismo e uno dei più importanti d'Europa ?*



Come da comunicato stampa del 29 settembre 2023, gli azionisti di maggioranza di Alpitour World, tra i quali il club deal Asset Italia 1 S.r.l., veicolo promosso da Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP") e di cui TIP è il singolo maggior investitore, hanno dato incarico a Goldman Sachs Bank Europe SE di avviare un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa disponibile e consultabile sul sito *internet* della Società www.tipsa.it nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa".

- 3) *Il socio Giovanni Tamburi e gli altri azionisti di maggioranza hanno avviato il processo di vendita del tour operator affidando a Goldman Sachs un incarico di esplorazione per cedere le quote. Il processo è a uno stadio preliminare, ma non proprio a zero: prevede l'invio di una comunicazione «a controparti già individuate», e si svilupperà «una volta valutate le manifestazioni di interesse che saranno ricevute»?*

Si precisa che Giovanni Tamburi non detiene alcuna partecipazione in Alpitour S.p.A., in Asset Italia 1 S.r.l. o in Asset Italia S.p.A.. Si conferma che il processo esplorativo per la valorizzazione delle quote è in corso.

- 4) *Perché questa mossa a sorpresa? Secondo fonti finanziarie sondate da *La Stampa* si tratterebbe di monetizzare un investimento mentre i conti di Alpitour sono al massimo storico e prima che nuove turbolenze, ad esempio una recessione, colpiscono di nuovo il settore del turismo, come hanno fatto in anni recenti la pandemia, la guerra russa in Ucraina e la crisi energetica; una nota degli azionisti di controllo accenna alla volontà di «avviare un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote»?*

Il processo avviato relativamente alla partecipazione in Alpitour S.p.A. rientra nell'attività caratteristica di Asset Italia S.p.A., nonché di TIP.

- 5) *Alpitour World ha in portafoglio il 59% delle azioni della società Asset Italia 1, a sua volta controllata da Tamburi Investment Partners. Cosa ne sara' di questa società?*

L'affermazione prima della domanda non è corretta: Alpitour World non ha alcuna partecipazione in Asset Italia. Invece, al 31 dicembre 2023, TIP deteneva una partecipazione in Alpitour S.p.A. (in trasparenza e su base *fully diluted*) di circa il 21,1% tramite il proprio investimento in Asset Italia 1 S.r.l.

In merito al futuro di Alpitour World si veda la risposta alla domanda n. 2

- 6) *Quanto si e' speso per attivita' di lobbying? Per cosa? quando?*

La Società non effettua attività di *lobbying*.

- 7) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

No, non sono state richieste consulenze fiscali alla società di revisione.

- 8) *Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare e' stato? per cosa viene utilizzato?*

Nella contabilità di TIP vengono correttamente imputate tutte le spese che il presidente sostiene nell'esercizio delle proprie funzioni aziendali. L'ammontare di tali spese non è comunque assolutamente significativo.

- 9) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?*

No.

- 10) *Quanto avete investito in cybersecurity?*

Nel 2023 è stato investito in *cybersecurity* un ammontare di circa il 24% dei costi dell'attività IT.

11) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

No.

12) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

TIP non dispone della certificazione ISO 37001, ad ogni modo si è dotata a) di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 in relazione al quale vengono svolte attività di verifica e formazione (nonché incontri periodici con i manager del Gruppo) e la cui efficacia viene monitorata da parte dell'Organismo di Vigilanza; b) di una procedura e di un canale ufficiale di *whistleblowing* che consente a soggetti interni e a terzi di effettuare segnalazioni su presunte irregolarità avvenute nella gestione aziendale, attraverso un canale confidenziale e riservato, rispetto al quale viene svolta attività di sensibilizzazione e formazione.

13) *IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?*

Non pertinente.

14) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

No.

15) *SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?*

No.

16) *A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?*

Non pertinente.

17) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*
No.

18) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

Con riferimento alla redditività di TIP si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. Con riferimento al WACC utilizzato da TIP ai fini dell'impairment test sul valore dell'avviamento si rimanda alla nota 11 del bilancio separato al 31 dicembre 2023.

19) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Non al momento.

20) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

La possibilità di utilizzare una piattaforma internet non è attualmente prevista dallo statuto sociale.


21) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

Ad oggi non sono mai stati utilizzati fondi europei a fini di formazione.

22) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

Certamente essendo questo il "core business" della nostra attività aziendale.

23) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*



No.

- 24) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

No.

- 25) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

L'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 in seconda convocazione è chiamata, fra le altre cose, a deliberare in merito a talune proposte di modifiche statutarie anche inerenti la maggiorazione del diritto di voto. Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società disponibile e consultabile sul sito *internet* della Società www.tipspa.it nella sezione "corporate governance/assemblee/documenti" nonché tramite il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it.

- 26) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

No.

- 27) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

No.

- 28) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Si rinvia a quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale 2023.

- 29) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

TIP non ha incassato alcun incentivo.

- 30) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Si veda la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione finanziaria annuale 2023.

- 31) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

La domanda non ha alcuna pertinenza con l'attività di TIP; TIP non sponsorizza eventi.

- 32) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

La Società non ha mai effettuato versamenti quali quelli suindicati né vi sono crediti verso i medesimi soggetti.

- 33) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

No.

- 34) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Si rinvia alla Relazione finanziaria annuale 2023. Al 31 dicembre 2023 TIP deteneva titoli di stato italiani.

- 35) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

TIP detiene portafogli titoli presso diverse banche. Gli oneri di gestione non sono significativi.

36) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

No.

37) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

TIP non svolge attività di questa natura.

38) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORIZZAZIONE O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Per quanto a conoscenza della Società non risultano indagini a carico degli attuali o passati componenti del Consiglio di Amministrazione per fatti che riguardano la Società. Si veda anche punto 72.

39) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

È assolutamente usuale per società con attività simili a quella di TIP prevedere sistemi di retribuzione collegati al termine del mandato degli amministratori esecutivi (specie se forzato). Per la modalità di calcolo si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

40) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

TIP non è proprietaria di alcun immobile.

41) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

42) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No.

43) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Le polizze assicurative che sono stipulate dalla Società coprono: RC professionale della Società e dei suoi dipendenti, D&O per i membri degli organi di gestione e/o controllo della Società (i.e. amministratori, collegio sindacale, membri dell'organismo di vigilanza, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari), gli infortuni di amministratori esecutivi e dirigenti, il rimborso di spese mediche degli amministratori esecutivi, dei dirigenti e dei quadri. È stata inoltre stipulata un'assicurazione su eventuali danni subiti nell'ufficio da persone e cose e sui danni *cyber*. I broker assicurativi sono: Schinasi Insurance Brokers S.r.l. e MAG S.p.A.

44) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

La liquidità viene impiegata in strumenti rapidamente liquidabili in modo tale da poter agevolmente effettuare gli investimenti in partecipazioni, tipici dell'attività caratteristica di TIP. Per quanto riguarda le informazioni relative al trattamento di fine lavoro ("TFR") si rinvia alla nota 26 del bilancio separato al 31 dicembre 2023.

45) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Non pertinente.

46) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

No.

47) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

Non pertinente.

48) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*

No.

49) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*

No.

50) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Non vengono forniti dati alla data dell'Assemblea. Per la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 si veda quanto indicato nella Relazione Finanziaria annuale 2023.

51) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?*

Nel 2023 alla Società non sono state comminate multe.

52) *Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?*

Non risultano imposte, né interessi o sanzioni non pagate alla scadenza.

53) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Si veda la Relazione finanziaria annuale 2023.

54) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Si rinvia alla Relazione finanziaria annuale 2023.

55) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Si rinvia alla Relazione finanziaria annuale 2023.

56) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRI SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

TIP ha acquistato azioni proprie nel rispetto della normativa in essere.

- 57) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

La Società pubblica regolarmente comunicati stampa relativi agli acquisti di azioni proprie a cui si rinvia.

- 58) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

Tali informazioni saranno indicate al verbale della assemblea (che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili) con tutti i relativi dettagli.

- 59) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Tali informazioni saranno indicate al verbale della assemblea (che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili) con tutti i relativi dettagli.

- 60) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRAESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non è prevista la partecipazione, neppure attraverso collegamenti audiovisivi, di giornalisti.

- 61) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

TIP non sostiene spese pubblicitarie su gruppi editoriali, né effettua versamenti a giornali.

- 62) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO


Si rinvia all'allegato 1.

- 63) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Non sussiste alcun rapporto di consulenza con alcuno dei soggetti indicati.

- 64) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

No.



65) vorrei conoscere se **VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?**

No. TIP opera nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e dell'etica professionale.

66) **SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

Non vi sono retrocessioni di fine anno all'ufficio acquisti.

67) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

No.

68) vorrei conoscere se **SI E' INCASSATO IN NERO ?**

No.

69) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

No.

70) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessi in società fornitrice ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

Per quanto riguarda la fornitura di beni non sussistono rapporti con parti correlate. Per quanto riguarda la fornitura di servizi si rinvia alla nota 34 del bilancio separato al 31 dicembre 2023.

71) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Non vi sono guadagni personali di amministratori di TIP in operazioni straordinarie della stessa.

72) vorrei conoscere se **TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?**

Si rimanda alle pagine 38 e 67 del documento Una Cultura di Sostenibilità.

73) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*
Non vi sono contratti di consulenza in essere con magistrati e la Società non ha fatto ricorso a collegi arbitrali.

74) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Nessuna.

75) vorrei conoscere se **VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO** con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

Per quanto a conoscenza della Società non risultano procedimenti a carico degli attuali o passati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la Società.

76) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Nel mese di dicembre 2019 è stata finalizzata l'emissione di un prestito obbligazionario quinquennale di 300 milioni di euro.

77) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

Non applicabile.

78) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Relativamente agli investimenti si rimanda alla Relazione finanziaria annuale 2023. Non vi sono state spese per risanamento ambientale né investimenti per la tutela ambientale.

79) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*

Si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La politica di remunerazione della Società prevede l'attribuzione di benefici non monetari definiti in linea con la prassi di mercato e in modo congruo rispetto alla carica e al ruolo ricoperti.

- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

Si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Il rapporto, calcolato sul valore degli stipendi lordi dei dipendenti al 31 dicembre 2023, è di 2,4.

- d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

La suddivisione dei dipendenti è riportata nel bilancio al 31 dicembre 2023 nella nota informativa. Nel 2023 non ci sono state cause per *mobbing* né per istigazione al suicidio, né vi sono stati incidenti sul lavoro.

- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*
Nessuno.

80) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?


TIP non acquista opere d'arte. Le opere d'arte presenti all'interno della sede sociale sono state tutte acquistate personalmente dal Presidente.

81) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Non vi sono settori. In generale TIP ha un attento controllo delle spese generali.

82) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

No.



83) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*
TIP non ha fornitori di gas.

84) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Nel corso del 2023, non è stata richiesta alcuna consulenza ai professionisti sopra indicati.

85) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*
TIP non ha investimenti in ricerca e sviluppo.

86) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

I costi sostenuti per l'assemblea ordinaria tenutasi nel 2023 (il 27 aprile 2023) si riferiscono ai compensi corrisposti alla società Computershare.

Il costo dell'assemblea del 27 aprile 2023 comprende il compenso a Computershare ed il compenso per la funzione di rappresentante designato. Per ragioni di riservatezza commerciale anche nei confronti di altri soggetti che forniscono questo tipo di servizi, la Società non fornisce informazioni sui corrispettivi pattuiti.

87) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

TIP ha sostenuto costi per valori bollati e imposta di bollo per circa 918 euro.

88) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

TIP non smaltisce rifiuti tossici. Si precisa tuttavia che i toner vengono smaltiti secondo una procedura specifica e per il tramite di una società esterna appositamente incaricata.

89) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

Le auto assegnate agli amministratori esecutivi nel 2023 e la quantificazione dei relativi fringe benefit sono i seguenti: Giovanni Tamburi: Audi RS Q3 immatricolata nel febbraio 2021, Alessandra Gritti: Volvo V90CC immatricolata nel mese di ottobre 2022, Claudio Berretti: Mercedes GLC 220D immatricolata nell'aprile 2016. Il fringe benefit relativo è quantificato in complessivi 18.936,60 euro.

Sono stati assegnati agli amministratori esecutivi nel 2021 i seguenti telefoni cellulari: a Giovanni Tamburi: iPhone 7 Plus acquistato a dicembre 2016, ad Alessandra Gritti iPhone 7 acquistato a dicembre 2018 a Claudio Berretti iPhone 7 Plus acquistato a dicembre 2016; e i seguenti IPad: a Giovanni Tamburi: IPad acquistato a giugno 2022, ad Alessandra Gritti IPad acquistato ad ottobre 2022 e a Claudio Berretti IPad acquistato ad ottobre 2021 del valore complessivo di poche migliaia di euro.

Per le polizze D&O e RC professionale, polizza infortuni e malattia si rimanda alle risposte fornite ad altre domande specifiche sul tema.

90) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

Nessuno.

91) *A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione Finanziaria annuale 2023.

92) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?*

No.

93) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

La domanda non è applicabile alla Società.

94) *C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :*

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

In occasione dell'assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2024, in prima e seconda convocazione, TIP ha incaricato Computershare di svolgere la funzione di rappresentante designato. Per ragioni di riservatezza commerciale anche nei confronti di altri soggetti che forniscono questo tipo di servizi, la Società non fornisce informazioni sui corrispettivi pattuiti.

95) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?*

Domanda già fatta. Si veda Relazione finanziaria annuale 2023.

96) *Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

TIP non ha in essere alcuna pendenza o debito scaduto nei confronti di INPS e Agenzia delle Entrate. Con riferimento agli ordinari debiti correnti si rimanda alle note 29 e 30 del bilancio separato al 31 dicembre 2023.

97) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?*

Per l'esercizio 2023 verrà applicato il consolidato fiscale tra le società Tamburi Investment Partners S.p.A. e la controllata Clubtre S.r.l.. Le aliquote applicate per il consolidato fiscale sono determinate dalla normativa fiscale vigente.

98) *Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?*

Il dato non è rilevato considerata l'attività di TIP.

99) *in relazione agli uffici amministrativi interni della società (che dovrebbero essere quelli che forniscono la documentazione ed il supporto tanto agli organi di amministrazione e controllo della società (in primis Collegio Sindacale o OdC 231/2001) quanto alla società di revisione ed eventualmente a Consob e/o altre Authorities, vorrei sapere:*

- *in quali settori / sezioni sia strutturato (ad esempio, per ufficio fatture attive: clienti corporate / clienti privati, per ufficio fatture passive: fornitori utenze gas luce telefono / fornitori automezzi / fornitori immobili / fornitori professionisti, ufficio contabilità analitica / controlling, ecc, ufficio controlli interni, ufficio del personale, ufficio incassi e/o pagamenti, ufficio antiriciclaggio, ufficio affari societari, ufficio relazioni con investitori istituzionali, ufficio relazioni con piccoli azionisti, ecc.)*
 - *quanto personale è normalmente impiegato in ogni settore / sezione;*
 - *quale sia la tempistica normale per le registrazioni contabili*
 - *come siano strutturati (c'è un capoufficio / un team leader / un referente per ogni singolo settore / singola sezione?);*
 - *a chi riportano i singoli settori / le singole sezioni (al CEO, al CFO, al Presidente, ecc.?).*
- ed in altre parole ... possiamo stare tranquilli:*



- *che le registrazioni contabili avvengano tempestivamente e nel modo corretto?*
- *che vengano tempestivamente pagate le fatture giuste e che vengano monitorati gli incassi delle fatture che emettiamo?*
- *che siamo in grado di supportare adeguatamente la società di revisione per i controlli di Legge?*

La struttura amministrativa di TIP è adeguata dal punto di vista delle competenze e del numero di risorse impiegate rispetto alle dimensioni della società e le relative complessità da gestire. Le verifiche condotte dalla società di revisione e dagli *internal auditor* non hanno rilevato alcuna criticità.

100) in caso di pagamenti erronei, ad esempio per duplicazione dei pagamenti, come viene gestita la procedura di recupero?

Le procedure interne di TIP garantiscono che non vengano effettuati pagamenti errati.

101) in caso di mancati incassi, come viene gestita la procedura di recupero crediti?

Data la tipologia di attività della società il mancato incasso è molto inusuale. Nell'ipotesi in cui a fronte di solleciti permanga un mancato pagamento si procede per vie legali.

102) Quanto si e' speso per attivita' di lobby ? per cosa ? quando ?

Non pertinente.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno 2 (due) giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2024) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili sul sito *internet* della Società in formato "domande e risposta".

Allegato 1

Dati alla data del 18 aprile 2024 (record date)

Ripartizione azioni per classi di possesso:

Società: **TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.**

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSESSO

Azionisti che possiedono almeno uno dei titoli indicati.


CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie		Totale
1	1	100	1.264	75.347		75.347
2	101	500	2349	694.367		694.367
3	501	1.000	1.389	1.130.463		1.130.463
4	1.001	5.000	1.659	3.837.606		3.837.606
5	5.001	10.000	289	2.156.328		2.156.328
6	10.001	50.000	298	6.885.705		6.885.705
7	50.001	100.000	62	4.475.180		4.475.180
8	100.001	500.000	111	22.769.114		22.769.114
9	500.001	1.000.000	19	14.514.681		14.514.681
10	1.000.001	99.999.999.999	27	127.840.510		127.840.510
		Totale	7.467	184.379.301		184.379.301

Distribuzione azioni:

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA - ESTERO

Società: 460 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.

Nazione	Titolo	Azioni	Certificati	Azionisti
ITALIA	O Az. Ordinarie	159.228.605	0	7.090
		Totale parziale	159.228.605 86,359%	0 0,000%
ESTERO	O Az. Ordinarie	25.150.696	0	377
		Totale parziale	25.150.696 13,641%	0 0,000%
		Totale generale	184.379.301	0



SPAZIO ANNULLATO

S T A T U T O

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata:
"TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A."
in via breve T.I.P. S.p.A. ovvero TIP S.p.A.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.
- 2.2 La Società, oltre all'attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.
- 2.3 Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la Società potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o strumentale al perseguitamento dell'oggetto sociale. La Società potrà dunque compiere, se ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.
- 2.4 Sono escluse le seguenti attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico; la prestazione di servizi di investimento; le attività professionali riservate; le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti; l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 106 del D.Lgs. settembre 1993 n. 385.

Art. 3 – Sede

- 3.1 La Società ha sede in Milano.
- 3.2 La sede della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.
- 3.3 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 – Domicilio

- 4.1 Per ciò che concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto, quello risultante dai libri sociali mentre il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci sarà eletto nella sede della Società salvo

diversa indicazione comunicata per iscritto alla Società medesima.

Art. 5 – Durata

- 5.1** Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato, una o più volte, con le formalità previste dalla legge e con esclusione, ai sensi del successivo Art. 11 del presente Statuto, del diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – RECESSO**

Art. 6 – Capitale sociale

- 6.1** Il capitale sociale è di euro 95.877.236,52 diviso in n. 184.379.301 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
- 6.2** L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato, previa revoca della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2016, di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecentomilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2443, comma 4°, primo periodo, cod. civ., in quanto da effettuare (i) con conferimenti in natura aventi ad oggetto azioni ordinarie di Asset Italia S.p.A.; e (ii) a favore dei soci di Asset Italia S.p.A. diversi dalla Società, affinché il Consiglio di Amministrazione possa dare (e dia) corso agli impegni di propria spettanza nell'ambito del Progetto Asset Italia; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2441, comma 6°, cod. civ., con ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), restando inteso che il capitale sociale dovrà essere incrementato per un importo nominale corrispondente a 1/1000 (un millesimo) del minore tra: (i) il controvalore attribuito alle azioni ordinarie Asset Italia S.p.A. oggetto di conferimento da parte dell'esperto all'uopo nominato; e (ii) euro 1.500.000.000 (un miliardo cinquecentomilioni).
- 6.3** Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
- 6.4** Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, cod. civ, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata della revisione legale della Società.

- 6.5** Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.6** L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Art. 7 – Azioni

- 7.1** Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo Socio intestatario per ognuna di esse. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta. Tutte le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.2. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
- 7.2** **(a)** A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto alla successiva lettera (b) sono attribuiti 2 (due) voti.
- (a-bis)** Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui alla lettera (a) che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto alla successiva lettera (b), fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera (a) che precede).
- (b)** L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati – sulla base delle risultanze di un apposito elenco (l'**“Elenco”**) tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:
- (i) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società allegando o inviando la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate presso lo stesso ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - (ii) la Società provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla certificazione di cui sopra;
 - (iii) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;
 - (iv) successivamente alla richiesta di iscrizione: (iv.1) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato,

- anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (iv.2) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;
- (v) decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 2 (due) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data, in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. *record date*), cade in un giorno successivo al decorso del predetto termine di 24 (ventiquattro) mesi;
- (vi) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In particolare, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: (vi.1) rinuncia dell'interessato, (vi.2) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (vi.3) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (vii) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario successivo e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea: (vii.1) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (vii.2) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia e la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;
- (viii) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;
- (ix) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti;
- (x) in caso di applicazione del precedente punto (a-bis), si applicano le seguenti

disposizioni: decorso il periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione conferisce 1 (un) voto ulteriore fino a un massimo complessivo di 3 (tre) voti per azione (compresa la maggiorazione di cui alla lettera (a) che precede) in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui data, in cui è attestata la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. *record date*), cade in un giorno successivo al decorso di ciascun ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi; l'aggiornamento dell'Elenco, ai sensi del precedente punto (vi), viene effettuato, con le medesime modalità e termini, anche alla maturazione della ulteriore maggiorazione del diritto di voto coincidente con il decorso del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco ed inoltre nella apposita sezione dell'Elenco viene altresì indicata l'entità della maggiorazione del voto.

(c) La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (i) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

(d) Il diritto di voto maggiorato:

(i) è conservato in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(ii) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (iii) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(iv) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

(v) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

(e) È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa delle azioni.

(f) La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di

determinate aliquote di capitale.

(g) Ai fini del presente paragrafo 7.2 la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

7.3 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili e con le modalità previste dalla legge.

7.4 Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli nominativi.

7.5 La Società può richiedere agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa pro tempore vigente, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore a una determinata percentuale del capitale sociale con diritto di voto, stabilita dalla normativa pro tempore vigente. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di tanti soci che rappresentino una determinata quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi della normativa pro tempore vigente, da comprovare con il deposito di idonea documentazione. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura tra la Società e i soci richiedenti.

La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi dei precedenti commi possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

Art. 8 – Titoli rappresentativi

8.1 È escluso il rilascio di certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 9 (*articolo abrogato*)

Art. 10 (*articolo abrogato*)

Art. 11 – Recesso

11.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea, costituzione, oggetto

- 12.1** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 12.2** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 13.2. L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.
- 12.3** L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere le informazioni indicate nelle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- 12.4** L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale.
- 12.5** L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Collegio Sindacale (o da almeno 2 (due) membri dello stesso).
- 12.6** Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.

Art. 13 – Intervento in Assemblea

- 13.1** Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 13.2** Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, cod. civ., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 14 – Rappresentanza in Assemblea

- 14.1** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica

elettronica della delega potrà essere effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ii) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società ovvero (iii) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

- 14.2** La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, dandone idonea notizia nell'avviso di convocazione. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
- 14.3** L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Art. 15 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

- 15.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; nel caso di più Vice-Presidenti, dal Vice-Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24, ovvero, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio. Il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ.
- 15.2** Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed il numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; accettare l'esito delle votazioni.
- 15.3** Quando vengano proposte diverse deliberazioni relative al medesimo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, se ne ravvisa l'opportunità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine di trattazione. In tal caso risulta approvata la delibera che abbia conseguito la maggioranza dei voti previsti dalla legge o dallo Statuto. Se nel corso della votazione una delle deliberazioni raggiunge la predetta maggioranza, il Presidente può decidere di non mettere in votazione le altre.

Art. 16 – Validità delle deliberazioni

- 16.1** L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a

maggioranza assoluta del capitale presente, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 17.2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e Art. 26.3 per la nomina del Collegio Sindacale.

- 16.2** In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, sempre salvo quanto previsto ai successivi Art. 17.2 e 18 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e ai successivi Art. 26.3 e 26.6 per la nomina del Collegio Sindacale.
- 16.3** L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera, sulle materie di sua competenza a norma dell'art. 2365 cod. civ. specificatamente poste all'ordine del giorno, con le maggioranze previste all'art. 2368, comma 2°, cod. civ., in prima convocazione e con le maggioranze previste dall'art. 2369, commi 3° e 7° cod. civ., nelle convocazioni successive alla prima. In deroga a quanto precede, l'Assemblea straordinaria può modificare il presente Art. 16 e i successivi Artt. 17 e 26 solo con la maggioranza qualificata del 67% del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 17 – Composizione e nomina dell'organo amministrativo

- 17.1** La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V cod. civ., è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 13 (tredici), quale determinato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da membri esecutivi e non esecutivi, anche non Soci, di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3°, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 17.2** La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
- 17.2.1** Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 14 (quattordici). Almeno un candidato di ciascuna lista deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato) e relative disposizioni di attuazione. I candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza devono essere specificamente indicati. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 17.2.2** Hanno diritto a presentare le liste coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata

nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 17.2.3** Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri Soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
- 17.2.4** Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.2.5** Le liste presentate devono essere depositate, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
- a) l'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta.;
 - b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
 - c) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
 - d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.
 - e) La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

- 17.2.6** Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
- 17.2.7** Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. e ogni Società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) i

Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista.

- 17.2.8** Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: a) Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. b) Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa. c) Qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante Amministratore da eleggere. Dalla medesima lista saranno altresì tratti tutti gli Amministratori che -per qualsiasi motivo- non sia stato possibile trarre dalla lista di cui alla lettera (i) che precede, fino a concorrenza degli Amministratori da eleggere. d) In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione. e) Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, avente i requisiti richiesti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto in possesso dei predetti requisiti tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere ovvero fino all'esaurimento delle liste. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, su proposta dei Soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice. f) Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste come sopra prevista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa. g) Stante quanto previsto nel paragrafo 17.2.3 che precede, qualora la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si tiene conto. Conseguentemente, il restante Amministratore eletto è quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il secondo numero di voti calcolati senza considerare i voti dei soggetti collegati, mentre qualora senza considerare tali voti non venga ottenuto da alcuna lista il quorum

minimo di cui alla lettera f) che precede, gli Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dal presente Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri del genere meno rappresentato almeno pari a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

- 17.2.9** Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge in materia di nomina degli Amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica devono avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto.
- 17.3** L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, essendo inteso che gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel triennio. Gli Amministratori sono rieleggibili.
- 17.4** Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporta la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge. In tale ipotesi si procederà in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 18.

Art. 18 – Sostituzione degli Amministratori

- 18.1** Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. Se l'Amministratore cessato era stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle

- liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, ove ne fossero state presentate più di 2 (due) che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente paragrafo 17.2.8, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituto resta in carica sino alla successiva Assemblea e, laddove confermato, scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.
- 18.2** Qualora l'Amministratore cessato sia un Amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro Amministratore indipendente. A tal fine, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente paragrafo 17.2.8, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituto resta in carica sino alla successiva Assemblea e, laddove confermato, scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.
- 18.2-bis** In caso di cessazione di un esponente del genere meno rappresentato la sostituzione verrà effettuata nominando un esponente del medesimo genere mediante “scorrimento” tra i non eletti della medesima lista cui apparteneva il soggetto cessato. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.
- 18.3** Ove non sia possibile procedere secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi 18.1, 18.2 e 18.2-bis, per incipienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., di un Amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, nonché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto. L'Amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente paragrafo 17.2.
- 18.4** Qualora venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Nomina e poteri del Presidente

- 19.1** Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio nell'ambito dei propri membri. Il Consiglio potrà inoltre eleggere uno o più Vice-Presidenti. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore Delegato.
- 19.2** Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato a maggioranza degli Amministratori presenti.

- 19.3** Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche fra le persone estranee al Consiglio.
- 19.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice-Presidenti, i poteri del Presidente sono deferiti agli altri Consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 20.3, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Fermi i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente munito di deleghe, mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il tempestivo ricevimento da spedire almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.
- 20.2** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica; in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.
- 20.3** Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, cod. civ., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- 20.4** Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da verbale per atto pubblico ai sensi di legge.

Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 21.1** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 21.2** Qualora in una delibera si registri parità di voti si intenderà approvata la mozione che abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente ovvero, in caso di assenza del Presidente, del soggetto che presiede la riunione.

Art. 22 – Poteri dell'organo amministrativo

- 22.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

22.2 Oltre alle materie indicate nel precedente paragrafo 22.1 e fermo quanto disposto negli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., possono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni relative a:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1°, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1°-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni - non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Art. 23 – Rappresentanza

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24) ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli sovraintende al buon andamento della Società e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

23.2 Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 24 – Amministratori delegati

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un numero

di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vice-Presidente munito di deleghe della Società.

- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/o congiunti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 24.3 Gli organi od Amministratori delegati, ove nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, cod. civ. entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.
- 24.4 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta ovvero anche oralmente nel corso delle riunioni dell'organo di controllo.

Art. 25 – Compenso degli Amministratori

Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea può riconoscere un compenso annuo determinato in conformità all'art. 2389 cod. civ. E' fatto peraltro salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3°, cod. civ. per la remunerazione dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori investiti di particolari cariche, remunerazione che potrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in difetto di delibera dell'Assemblea che stabilisca il compenso spettante a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione anche per quanto concerne il compenso per incarichi speciali ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, cod. civ.

TITOLO V **ORGANI DI CONTROLLO**

Art. 26 – Collegio Sindacale

- 26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, nominati dall'Assemblea ed in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti. In particolare, ai fini e per gli effetti di cui al d.m. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, comma 10°, le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società devono intendersi, tra le altre, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche

regolamentari, vigenti.

- 26.2** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.
- 26.3** La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste devono contenere almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente; il numero di candidati di ciascuna lista non può essere complessivamente superiore al numero massimo dei membri da eleggere. Nelle liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno essere indicati candidati che consentano di garantire il riparto tra i generi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.
- 26.3.1** Hanno diritto a presentare le liste soltanto coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti per la presentazione di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
- 26.3.2** Ogni Socio (nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri Soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
- 26.3.3** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 26.3.4** Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:
- a) l'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta;
 - b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
 - c) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente,

- una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura, indica l'elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo eventualmente ricoperti in altre società ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società.
 - e) La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 26.3.5** Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.
- 26.3.6** Qualora allo scadere del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Soci collegati tra loro ai sensi del precedente Art. 26.3.2 potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima per la presentazione delle liste stabilita al precedente Art. 26.3.1 sarà ridotta alla metà.
- 26.3.7** All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.
- La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui alla lettera b) che precede;
- c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti), qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di Soci;
 - d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e) ed f);
 - e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista. Il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi sarà il Presidente del Collegio Sindacale;

- f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi dell'Art. 26.3.2, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente (se ivi indicato) saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni di tale altra lista.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione appartenente al genere meno rappresentato.

- 26.4** In caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
- 26.5** In caso di sostituzione di un Sindaco, subentrerà - ove possibile -, sino alla prima assemblea successiva, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- 26.6** Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina dei Sindaci necessari a completare l'organo, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze nel Collegio Sindacale, a norma di legge.
- 26.7** Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dal presente Statuto.
- 26.8** I sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
- 26.9** Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VI **BILANCIO ED UTILI**

Art. 27 – Revisione legale dei conti

- 27.1** La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali e delle società di revisione ai sensi della normativa vigente.
- L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta

motivata del Collegio Sindacale, e può essere rinnovato in conformità a quanto prevista dalla normativa vigente ed applicabile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

- 27.2** Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.
- 27.3** Il Collegio Sindacale e la Società di revisione, si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
L'attività svolta dalla Società di revisione risulta da apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Art. 28 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 28.1** Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera in merito alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il “Dirigente”), stabilendone il relativo compenso.
- 28.2** Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione e non hanno maturato una adeguata esperienza in posizione di responsabilità nell'esercizio di attività in materia amministrativa e contabile presso società di capitali, ovvero presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società.
- 28.3** Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
- 28.4** L'incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.
- 28.5** Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo triennio.
- 28.6** Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
- 28.7** Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 29 – Esercizio sociale e bilancio

- 29.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 29.2** Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 30 – Destinazione degli utili

- 30.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da

- destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 30.2** Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.3** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.
- 30.4** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi secondo le modalità e al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2433-bis cod. civ.

TITOLO VII SCIOLIMENTO

Art. 31 – Liquidazione

- 31.1** Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
- 31.2** L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487-bis cod. civ.

TITOLO VIII OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 32 – Operazioni con parti correlate

- 32.1** Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5°, e 13, comma 6°, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).

Firmato Federico Mottola Lucano

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce